Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 luglio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 16 LUGLIO 1981:

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 15 maggio 1981, n. **1104.**

Istruzioni integrative per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

(4197)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1981, n. **373.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 7, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, l'insegnamento di papirologia ed epigrafia giuridica, incluso nell'elenco degli insegnamenti complementari, è scisso nei due insegnamenti di: papirologia giuridica ed epigrafia giuridica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1981
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 maggio 1981.

Aggiornamento delle tariffe delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio e successiva modificazione e integrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina di facchinaggio del grano, scaduto il 31 maggio 1979;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1980, concernente la proroga del decreto 29 maggio 1976, fino al 31 maggio 1979, nonchè l'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio del grano;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1980 con cui il decreto ministeriale 29 maggio 1976 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980;

Considerato che nel semestre giugno-novembre 1980 il costo della vita, sulla base delle rilevazioni ISTAT, risulta aumentato dell'8,9 % e che pertanto si è verificata la condizione prevista dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione delle tariffe relative alle operazioni di facchinaggio del grano di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 1980;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del 1° dicembre 1980 le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano sono aumentate del 7,565 per cento.

Per effetto di tale aumento le tariffe di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 1980 risultano pertanto modificate nel modo seguente:

a) *Entrata nei magazzini*:

1) scarico da veicoli, pesatura vuotatura o accatastamento	L.	112,82
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	»	91,55

b) *Uscita dai magazzini*:

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico sul veicolo .	L.	185,46
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	»	164,50
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . .	»	140,73
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicoli	»	133,86

5) insaccatura, legatura e carico su veicolo . . . . L. 120,07
6) disaccatastamento e carico su veicolo » 112,59
7) solo carico su veicolo . . . . . » 84,61

c) *Lavori in campagna*:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico . . . . L. 218,22
2) insacco, egalizzazione, legatura e carico . . . . » 187,04
3) pesatura e carico . . . . » 141,83
4) carico e scarico . . . . » 109,11
5) stivaggio e disistivaggio . . . . » 97,42

d) *Operazioni negli scali ferroviari*:

1) disistivaggio o trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:
   senza pesatura . . . . L. 87,35
   con pesatura . . . . » 108,52
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:
   senza pesatura . . . . L. 87,35
   con pesatura . . . . » 108,52
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:
   senza pesatura . . . . L. 98,72
   con pesatura . . . . » 120,00

e) *Operazione alle fosse*:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . . . L. 90,84
2) come sopra senza pesatura . . . » 69,35
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura legatura e pesatura a carico su veicoli . . . . » 245,77
4) come sopra senza pesatura . . . . » 217,33
5) sola elevazione a ciglio fossa . . » 166,11

f) *Operazioni varie*:

1) travasatura da sacco a sacco . . . L. 71,44
2) paleggiatura o trapalatura a mano . » 48,61
3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . . . » 48,61
4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . . » 109,11
5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento e vuotatura . . . . » 42,07
6) stivaggio e disistivaggio su automezzi e su veicoli ippotrainati . . . . . » 32,72
7) accatastamento e disaccatastamento » 28,27

g) *Maggiorazioni varie*:

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m. 2,20 a m. 3 . . . . L. 28,15
2) come sopra per altezze superiori a m. 3 fino a m. 6 . . . . » 40,19
3) come sopra per altezze superiori a m. 6 . . . . » 46,43
4) maggiorazioni con percorsi da m. 15 a m. 30 . . . . L. 12,00
5) come sopra oltre m. 30 e per ogni 15 metri . . . . » 24,41
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . . . » 7,06

h) *Immissione del grano nei magazzini*:

da veicolo ribaltabile; da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico; da veicolo con cassone fisso senza bocchete:

1) in tramoggia dotata di impianti fissi intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o della linea di trasporto . . . L. 41,12
2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . » 92,56

i) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchetto . L. 82,26
2) da vagone normale con paratorie . . » 164,57

l) *Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo* . . . . . . L. 102,87

Operazioni alle fosse:

a) entrata:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicoli con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . L. 96,64
2) scarico da veicolo attrezzato con pompe di aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 51,43

b) uscita:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi di aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . » 164,57
2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa . . . . » 82,26

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1981

Il Ministro: FOSCHI

(4257)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli istituti partecipanti al predetto Istituto in data 27 aprile 1981;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. — L'Istituto federale di credito agrario per la Toscana — sorto ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed a norma della convenzione costitutiva stipulata il 3 dicembre 1927 a rogito del notaio Paolo Castellini di Roma — è ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

La sua attività viene regolata dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ha sede in Firenze ed ha durata indeterminata.

Al capitale dell'Istituto partecipano il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio della Toscana, la Banca Toscana e la Banca popolare dell'Etruria.

Art. 2. — L'Istituto per il raggiungimento dei suoi fini si avvale di norma dell'opera degli istituti partecipanti.

In conformità di apposite convenzioni da approvarsi dai rispettivi consigli di amministrazione:

a) l'Istituto è rappresentato localmente dai partecipanti;

b) su designazione degli istituti partecipanti dipendenti degli istituti medesimi saranno preposti localmente al credito agrario.

L'Istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, può istituire nel territorio di competenza propri uffici con funzioni esclusivamente tecnico-legali.

Titolo II

SCOPO - CAPITALE - FUNZIONAMENTO

Art. 3. — L'Istituto ha lo scopo di:

a) esercitare il credito agrario, a norma di legge, nel territorio della regione Toscana e tenuti presenti gli indirizzi programmatici dell'ente regione, dello Stato e della Comunità economica europea;

b) indirizzare, coordinare ed integrare l'attività creditizia a favore dell'agricoltura nella regione Toscana;

c) rappresentare il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento al cui capitale l'Istituto partecipa;

d) esercitare tutte le altre attività che gli vengano demandate da particolari disposizioni legislative.

Presso l'Istituto è istituito lo schedario regionale del credito agrario di cui all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione della legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni.

Art. 4. — Il capitale dell'Istituto è di lire 8 miliardi, ed è formato da quote nominative di partecipazione di L. 500.000 ciascuna. La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alla quota od alle quote da ciascuno conferite.

Le quote di capitale possono essere cedute o trasferite solo ad altro partecipante previo consenso dell'assemblea.

Il versamento delle quote sottoscritte sarà effettuato su richiesta dell'Istituto federale, previa delibera del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data dell'invito.

Art. 5. — L'Istituto provvede alle operazioni:

a) con il capitale sociale e con i fondi di riserva;

b) con i mezzi forniti dai partecipanti e con speciali anticipazioni facoltative dai partecipanti stessi consentite;

c) con il risconto del portafoglio;

d) con la cessione dei crediti;

e) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché di titoli che l'organo di vigilanza dovesse ritenere similari, con le modalità e le limitazioni che saranno eventualmente stabilite dall'organo di vigilanza stesso;

f) con altri mezzi forniti dalla regione, dallo Stato, dalla Comunità economica europea nonché da enti ed istituti non partecipanti.

Titolo III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6. — Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) la giunta esecutiva;

d) il presidente;

e) il collegio sindacale;

f) il direttore generale.

Capitolo I

Assemblea dei partecipanti

Art. 7. — L'assemblea è costituita dai delegati degli enti partecipanti.

Ogni quota di L. 500.000 di capitale sottoscritto dà diritto ad un voto.

Ogni partecipante potrà farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera.

Ciascun delegato non potrà rappresentare più di un altro partecipante.

Art. 8. — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e vengono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 19.

Art. 9. — L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio ed il riparto degli utili;

b) nominare i componenti del consiglio di amministrazione e nominare i sindaci di sua competenza;

c) deliberare sulla cessione o sul trasferimento delle quote di capitale ad altro ente partecipante;

d) deliberare su qualsiasi altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda da almeno tre partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, ovvero dal collegio sindacale. Le modificazioni allo statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2365 del codice civile.

Art. 10. — Al presidente, al vice presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva con la limitazione che in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai componenti il consiglio di amministrazione, esclusi il presidente ed il vice presidente, può essere altresì corrisposto un compenso annuo aggiuntivo se fanno parte della giunta esecutiva; un analogo compenso aggiuntivo potrà essere corrisposto al consigliere segretario.

A tutti i membri del consiglio di amministrazione che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo, l'eventuale corresponsione e misura del compenso aggiuntivo, l'importo unitario delle medaglie di presenza e delle diarie vengono determinati, fatti salvi i casi espressamente regolamentati dalla legge, dall'assemblea dei partecipanti.

Art. 11. — Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con la limitazione che in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai membri del collegio sindacale che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo viene determinato dalla assemblea dei partecipanti. Le medaglie di presenza e le diarie vengono attribuite nelle medesime misure previste per i componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 12. — Le convocazioni dell'assemblea devono farsi mediante avviso da inviarsi ai partecipanti con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea per quelle ordinarie ed almeno cinque giorni prima per quelle straordinarie.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 13. — Le assemblee sono valide:

in prima convocazione, se intervenga la maggioranza del numero dei partecipanti che rappresentino complessivamente almeno i tre quarti del capitale sottoscritto;

in seconda convocazione, se intervengano tanti partecipanti che rappresentino la maggioranza del capitale sottoscritto. Per la seconda convocazione si applicano le norme dell'art. 2369 del codice civile.

Le deliberazioni saranno valide se approvate con un numero di voti pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

Tuttavia le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto, alla cessione od al trasferimento delle quote di capitale sociale ed alla messa in liquidazione dell'Istituto saranno valide se approvate con la maggioranza dei tre quarti del capitale sottoscritto.

Le votazioni possono essere fatte per alzata di mano o per scheda: quelle concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, ove l'assemblea non decida diversamente.

Capitolo II

Consiglio di amministrazione

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione è composto di undici membri, che sono scelti fra gli amministratori ed i dirigenti degli istituti partecipanti; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il presidente ed il vice presidente sono nominati nel seno del consiglio, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per la durata di anni tre.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri sarà provveduto a norma dell'art. 2386 del codice civile.

L'amministratore, che nel corso del triennio venga a perdere la qualità di « amministratore » o « dirigente » del partecipante, rimane in carica fino a quando non venga provveduto per la sua sostituzione, e comunque, non oltre la data di approvazione del bilancio dell'esercizio dell'Istituto nel corso del quale è venuta meno la qualifica come sopra prevista per la nomina.

Il consiglio nomina tra i suoi componenti il proprio segretario con funzioni anche di segretario della giunta esecutiva.

Il segretario firma, insieme al presidente, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Istituto e per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

E' di sua particolare spettanza:

a) fissare i criteri generali di distribuzione del credito determinando i mezzi più opportuni e adottando le conseguenti deliberazioni per il raggiungimento dei fini dell'Istituto;

b) formulare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) determinare i limiti di competenza della giunta esecutiva e del direttore generale, rispettivamente in ordine ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18 ed ai punti *c*) ed *i*) dell'art. 21;

d) approvare le convenzioni relative a quanto previsto all'art. 2, lettere *a*) e *b*);

e) nominare il direttore generale ed il personale di qualunque grado, determinandone requisiti, mansioni, trattamento economico e di quiescenza; provvedere alle promozioni, adottare provvedimenti disciplinari di sua competenza, nonché adottare ogni altra determinazione in materia di rapporti di impiego;

f) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e su tutte le operazioni attive, nonché sulle operazioni passive di cui al precedente art. 5, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

g) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, salvo quanto disposto dall'art. 21, lettera *l*), rinunciare agli atti del giudizio, transigere e provvedere a quant'altro occorra per la tutela degli interessi dell'Istituto, nonché deliberare sul concorso dell'Istituto stesso a pubblici incanti, sull'acquisto, vendita e permuta dei beni immobili o mobili al fine del recupero dei propri crediti;

h) deliberare (salvo quanto disposto in merito alle cancellazioni dal successivo art. 21, lettera *h*), sulle sostituzioni di garanzia, riduzioni, restrizioni e posterghe delle ipoteche e dei privilegi convenzionali;

i) fissare i criteri per le spese di amministrazione e per il controllo tecnico e legale;

l) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve essere sottoposto all'assemblea;

m) deliberare eventuali concessioni di finanziamenti a favore del personale secondo le modalità da stabilire in un apposito regolamento;

n) deliberare sull'istituzione degli uffici di cui all'art. 2;

o) provvedere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto, anche per ciò che riguarda i rapporti con i partecipanti e con i terzi.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 19, di regola almeno una volta al mese, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

La convocazione, nella quale debbono essere indicati gli argomenti posti in discussione, deve essere fatta o mediante lettera raccomandata, da inviare almeno cinque giorni prima della data di convocazione, ovvero mediante autoconvocazione formulata in occasione dell'ultima riunione, notiziando gli eventuali assenti con lettera raccomandata. In caso di urgenza la convocazione stessa potrà essere fatta telegraficamente.

Il presidente dovrà inoltre convocare il consiglio quando ciò venga richiesto dal collegio sindacale o da almeno tre consiglieri.

Art. 17. — Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno sei membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza assoluta degli intervenuti; quelle concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'adunanza; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Capitolo III

Giunta esecutiva

Art. 18. — La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente, dal consigliere segretario, da due consiglieri da nominarsi dal consiglio di amministrazione al principio di ogni esercizio.

La giunta è convocata dal presidente, o da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 19, di regola ogni quindici giorni, sempre che per lo stesso periodo non venga effettuata una riunione del consiglio di amministrazione.

La convocazione, nella quale debbono essere indicati gli argomenti in discussione, dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo il caso di urgenza nel quale potrà essere fatta telegraficamente.

Le adunanze della giunta esecutiva sono valide con l'intervento di tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Spetta alla giunta esecutiva:

a) deliberare sulle operazioni attive nei limiti di sua competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

b) deliberare sulle spese di amministrazione secondo i criteri fissati dal consiglio;

c) deliberare, nei limiti di competenza (salvo quanto disposto in merito alle cancellazioni dal successivo art. 21, lettera *h*), sulle sostituzioni di garanzia, sulle riduzioni, restrizioni e posterghe delle ipoteche e dei privilegi convenzionali, nonché sulla eliminazione dei crediti dalle scritture;

d) deliberare sulla materia e sugli affari per i quali abbia ricevuto delega dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni della giunta esecutiva saranno portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità da questo fissate.

La deliberazione della giunta esecutiva è sufficiente di fronte ai terzi a far presumere l'esistenza della determinazione di competenza di cui all'art. 15, lettera *c*).

Capitolo IV

Il presidente

Art. 19. — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la firma sociale: convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale dell'Istituto.

Nei casi di urgenza il presidente può adottare le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei cennati organi, secondo la rispettiva competenza, in occasione della loro prima seduta successiva.

In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In caso di assenza od impedimento anche di questi, supplisce il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina ed, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi, al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri uffici pubblici, la firma del vice presidente è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del presidente e la firma del consigliere anziano è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del presidente e del vice presidente.

Capitolo V

Collegio sindacale

Art. 20. — Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti e ad esso si applicano le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assembea dei partecipanti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il sindaco effettivo di nomina ministeriale è di diritto presidente del collegio sindacale.

Capitolo VI

Il direttore generale

Art. 21. — La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale da nominarsi dal consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario, col voto favorevole di almeno sette dei componenti il consiglio.

Il direttore generale interviene di diritto alle assemblee ed alle adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva. Egli ha voto consultivo su tutti gli affari sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con diritto di far inserire a verbale le sue dichiarazioni.

Il direttore generale sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto ed al personale; ordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici.

Più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva ed in genere alla esatta osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;

b) riferisce al consiglio di amministrazione ed alla giunta esecutiva su tutte le domande di sovvenzione e sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ed in genere su tutti gli affari dell'Istituto, formulando le relative proposte;

c) decide sulle operazioni di credito agrario, nei limiti di competenza, stabiliti dal consiglio di amministrazione riferendone al consiglio stesso in occasione della sua prima riunione successiva; decide inoltre sulle materie e sugli affari per i quali abbia ricevuto delega dal consiglio stesso;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze; firma altresì gli atti e contratti inerenti le operazioni precedentemente deliberate;

f) risconta, ove se ne presenti la necessità, il portafoglio cambiario dell'Istituto, informandone il consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva;

g) certifica la conformità delle copie dei verbali delle riunioni degli organi deliberanti;

h) consente la cancellazione delle ipoteche, dei privilegi convenzionali, delle trascrizioni di patti e dei pignoramenti immobiliari e mobiliari, quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o quando l'Istituto non abbia ragione di credito;

i) dispone le spese di ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

l) ha il potere di promuovere le azioni giudiziali volte al recupero dei crediti vantati dall'Istituto riferendone al consiglio di amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte da un dirigente o da un funzionario all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può attribuire in tutto od in parte le competenze di cui alla lettera *e*) a dirigenti e funzionari, nonché ai preposti degli uffici di cui al precedente art. 2.

Di fronte a terzi, al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione dello Stato ed agli altri uffici pubblici, le deliberazioni del direttore generale sono sufficienti a far presumere l'esistenza delle determinazioni di cui all'art. 15, lettera *c*), e la firma di altra persona delegata come indicato ai commi precedenti è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del direttore generale.

Titolo IV

BILANCIO - UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 22. — L'esercizio dell'Istituto ha termine con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei partecipanti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 23. — Gli utili netti saranno assegnati:

a) per due decimi alla riserva ordinaria;

b) per i restanti decimi, alla corresponsione di un dividendo al capitale e/o alla formazione od incremento di fondi di riserva e/o ad accantonamento a disposizione del consiglio di amministrazione per:

premi, sussidi ed incoraggiamenti ad iniziative ed istituzioni aventi per scopo l'incremento e la messa in valore dell'agricoltura toscana, la istruzione e formazione professionale comunque connesse all'agricoltura toscana;

per l'assistenza all'agricoltura e per il miglioramento del mondo rurale nel territorio della regione toscana anche tramite la promozione ed adesione ad iniziative che abbiano per finalità l'assistenza e lo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa collaterali e comunque connesse nel quadro della sua ristrutturazione.

Art. 24. — L'Istituto è sottoposto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25. — In caso di liquidazione dell'Istituto le attività risultanti saranno ripartite tra gli istituti partecipanti, in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

(4199)

DECRETO 13 luglio 1981.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1980, emessi per lire 2.000 miliardi, relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° febbraio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a trentasei mesi:

Visto il decreto ministeriale n. 507892/66-AR-3, in data 14 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1980, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 16 luglio 1980, emanato in forza della citata legge n. 149, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1980, rimborsabili il 1° agosto 1982, per nominali L. 2.000.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, stabilisce nella misura del 6,75% semestrale il tasso d'interesse minimo da corrispondersi sui certificati di credito emessi con il provvedimento stesso relativamente alle cedole successive alla prima, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del medesimo, e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'intenesse pagabile alla scadenza del 1° febbraio 1982 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale del 14 luglio 1980, è pari all'8,9073 per cento;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito del 6,75% e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° febbraio 1982 sui predetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari all'8,90 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 507892/66-AR-3 del 14 luglio 1980, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 1980, rimborsabili il 1° agosto 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso per L. 2.000.000.000, è determinato nella misura dell'8,90% relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° febbraio 1982.

La spesa complessiva di L. 178.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4359)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 luglio 1981.

Rideterminazione, per la campagna 1981, di alcuni termini di scadenza stabiliti con il decreto ministeriale 31 marzo 1979, recante disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulle « Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco greggio », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 1601/81 della commissione del 16 giugno 1981 che ha prorogato, per la campagna tabacchicola 1981, i termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1726/70 per la conclusione e la registrazione dei contratti di coltivazione;

Ritenuto necessario rideterminare, altresì, per la stessa campagna tabacchicola, i termini previsti dal decreto ministeriale 31 marzo 1979, per la consegna all'AIMA - tabacco dei contratti di coltivazione, delle dichiarazioni ad essi assimilate e degli atti modificativi dei contratti pluriennali;

Decreta:

I termini previsti negli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 31 marzo 1979 di cui in premessa, sono così rideterminati per la campagna tabacchicola 1981:

1) la data limite riferita alla stipulazione del contratto di coltivazione indicata all'art. 5, primo comma, è prorogata al 30 giugno 1981;

2) le date stabilite all'art. 6, primo comma, lettere *a*) e *b*) per la consegna all'AIMA - tabacco dei contratti di coltivazione, delle dichiarazioni ad essi assimilate e degli atti modificativi dei contratti pluriennali, al fine della prescritta registrazione da effettuarsi entro il 31 luglio 1981, sono tutte prorogate al 15 luglio 1981.

Roma, addì 8 luglio 1981

(4319) *Il Ministro-Presidente*: BARTOLOMEI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Nuxis.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in comune di Nuxis;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Nuxis;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rientra in quel grandioso complesso montuoso che, da monte Arcosu a punta Sebera e punta Spinosa, attraverso monte sa Mirra e punta Maxia, toccando la massima elevazione con il monte Is Cavarios di 1116 m., racchiude un complesso forestale di ampiezza e densità tali da non trovare riscontro nel resto dell'isola. La vegetazione abbastanza varia, densa di rosei oleandri lungo il corso dei torrenti, si presenta a diversi stadi: zone di macchia predominante, con foltissimi cespugli di erica, Corbezzolo (cibo preferito dai cinghiali), lecci a cespuglio e lentischio. Nelle parti più alte di questo mare verde si possono notare relitti di leccete Olimax e, più localizzati, si incontrano boschetti di sughero, che la decorticazione lascia con il tronco come sanguinolento e rugginoso, altrove, invece, diventa una vera e propria foresta, presentando tutto il suo arcaico splendore con fustai di lecci di ogni età. In questa macchia, resa quasi impenetrabile dalla folta vegetazione, si rifugiano numerosi cinghiali, volpi, gatti selvatici sardi, colombacci, picchi rossi e, nel periodo invernale, beccacce; inoltre è possibile incontrare qualche, ormai raro, cervo sardo;

Decreta:

La sopradescritta zona, sita nel comune di Nuxis, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine tra Siliqua e Nuxis, in prossimità della miniera di Barite (abbandonata), si percorre verso sud la quota 400 fino ad arrivare ad intersecare il Rio Flumeramu che si risale fino alla quota 700; si percorre tale quota verso ovest passando per Mitza Ferru sino in prossimità della punta Antoni Airi, dove si discende il ruscello in direzione sud-sud-ovest sino all'incrocio con la strada poderale che porta a Mitza M. Nieddu e la si percorre passando per la suddetta Mitza sino alla quota 800, che si segue sino al Riu sa Scalas, che si discende in direzione ovest sino alla quota 700. Si segue tale quota sino al confine comunale con Santadi e si percorre tale limite in direzione est, passando per monte Tiriccu sino a monte sa Mirra, dove s'incrocia il confine con il comune di Assemini; si percorre poi verso nord tale confine fino a monte Is Cavarius, dove s'incrocia il confine col comune di Siliqua e si segue tale limite comunale verso nord-ovest attraverso monte Genna Spina sino all'incrocio con la quota 400, in prossimità della miniera di Barite abbandonata.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Nuxis provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: BIASINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con note numero 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) CAPOTERRA: rettifica del vincolo;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch). Il Presidente precisa che il precedente vincolo di Capoterra, pubblicato all'albo pretorio del 17 maggio 1973, viene a congiungersi al vincolo di Assemini — decreto ministeriale del 9 maggio 1975 —, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

(*Omissis*).

Pertanto, a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso orografico del Sulcis sud-orientale compreso nei comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch.

(*Omissis*).

COMUNE DI NUXIS.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dal confine tra Siliqua e Nuxis, in prossimità della miniera di Barite abbandonata, si percorre verso sud la quota 400 fino ad intersecare il Rio Flumeramu che si risale fino alla quota 700; si percorre tale quota verso ovest passando per Mitza Ferru sino in prossimità della punta Antoni Airi, dove si discende il ruscello in direzione sud-sud-ovest sino all'incrocio con la strada

poderale che porta a Mitza M. Nieddu e la si percorre passando per la suddetta Mitza sino alla quota 800, che si segue sino al Riu S'Ega Sa Scalas, che si discende in direzione ovest sino alla quota 700. Si segue tale quota sino al confine comunale con Santadi e si percorre tale limite in direzione est, passando per monte Tiriccu sino a monte Sa Mirra, dove si incrocia il confine col comune di Assemini; si percorre poi verso nord tale confine fino a monte Is Caravius, dove si incrocia il confine col comune di Siliqua e si segue tale limite comunale verso nord-ovest attraverso monte Genna Spina sino all'incrocio con la quota 400, in prossimità della miniera di Barite (abbandonata).

(*Omissis*).

(4074)

DECRETO 15 giugno 1981.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Siliqua.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in comune di Siliqua, a modifica di precedente vincolo, imposto con decreto ministeriale 1° ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 12 novembre 1976;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Siliqua;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, facente parte del complesso orografico del Sulcis sud-orientale, ha notevole interesse pubblico per la sua ampiezza e densità, tali da non trovare riscontro nel resto dell'isola. La vegetazione molto varia, è densa di oleandri lungo il corso dei torrenti e si presenta in diversi stadi: zone di macchia mediterranea, con foltissimi cespugli di erica (anche di notevole altezza), corbezzolo (cibo preferito dai cinghiali), lecci a cespuglio e lentisco. In questa fittissima macchia, difficile anche da attraversare, trovano riparo numerosi cinghiali, volpi, gatti selvatici sardi, colombacci e, nel periodo invernale, beccacce. Importante è l'emergenza di monte Lattias, monte Genna Spina, Rocca Antonio Mocci, punta Su Narboni; su questi monti i rilievi più elevati si presentano con delle stupende formazioni rocciose a guglia. Lungo questi immensi boschi si incontrano aspetti degradati della vegetazione originaria (cisto, lentisco e nelle parti rocciose calicothome villosa) dovuti ai tagli e agli incendi verificatisi nel tempo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Siliqua ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla linea che, partendo dall'incrocio del limite comunale Siliqua-Uta, raggiunge la quota 300 a nord del monte Nicola Saba. Si segue tale quota verso ovest fino alla strada che dalla S.S. 293 porta a Rocca Antonio Mocci; si percorre tale strada verso nord fino ad arrivare alla quota 200 e si segue tale quota fino in prossimità della punta S'Adderezzadori, dove si procede verso sud sulla strada poderale che passa per punta Casteddarieddu, Gutturu sa Nai, punta Meurzeddu, punta Tintillu, Concas de Sarpas, Serra Domu Beccia, una miniera di Barite (abbandonata), sino all'incrocio con il limite comunale tra il comune di Siliqua e quello di Nuxis. Si segue ancora tale confine in direzione sud-est sino a monte Is Cavarios e si prosegue ancora verso est lungo il confine con Assemini, fino a trovare il confine col comune di Uta; da qui si risale il confine comunale di Uta verso nord, passando per monte Arcosu e monte Nicola Saba, fino alla quota 300.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Siliqua provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 15 giugno 1981

Il Ministro: BIASINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con note numero 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) CAPOTERRA: rettifica del vincolo;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch). Il presidente precisa che il precedente vincolo di Capoterra, pubblicato all'albo pretorio del 17 maggio 1973, viene a congiungersi al vincolo di Assemini — decreto ministeriale del 9 maggio 1975 —, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

(*Omissis*).

Pertanto, a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso orografico del Sulcis sud-orientale compreso nei comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch.

(*Omissis*).

COMUNE DI SILIQUA.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dall'incrocio del limite comunale Siliqua-Uta con la quota 300 a nord del monte Nicola Saba, si segue tale quota verso ovest fino alla strada che dalla strada statale 293 porta a Rocca Antonio Mocci; si percorre tale strada verso nord fino alla quota 200 e si segue tale quota sino in prossimità della punta S'Adderezzadori, dove si procede verso sud sulla strada poderale che passa per punta Casteddarieddu, Gutturu Sa Nai, Case Camboni, punta Mcurreddu, punta Tintillu Concas di Nuragus, Concas de Sarpas, Serra Domu Beccia, miniera di Barite (abbandonata), fino all'incrocio col limite comunale tra il comune di Siliqua e quello di Nuxis. Si segue ancora tale confine in direzione sud-est fino a monte Is Cavarios e si prosegue ancora verso est lungo il confine con Assemini, fino a trovare il confine col comune di Uta; da qui si risale lungo il confine col comune di Uta verso nord, passando per monte Arcosu e monte Nicola Saba, fino alla quota 300.

(*Omissis*).

(4073)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° giugno 1981, n. **374**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Istituto per ricerche ed attività educative (I.P.E.) », in Napoli.

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Istituto per ricerche ed attività educative (I.P.E.) », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1981
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del regolamento d'uso della strada del Sabotino, firmato a Trieste il 16 giugno 1981, di attuazione dell'art. 6 dell'accordo tra Italia e Jugoslavia sullo sviluppo della cooperazione economica (Osimo, 10 novembre 1975, in vigore dal 3 aprile 1977).

Il regolamento d'uso della strada del Sabotino, firmato a Trieste il 16 giugno 1981, di attuazione dell'art. 6 dell'accordo tra Italia e Jugoslavia sullo sviluppo della cooperazione economica del 10 novembre 1975, entrato in vigore il 3 aprile 1977, la cui ratifica era stata autorizzata con legge 14 marzo 1977, n. 73, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1977, n. 77, entrerà in vigore, conformemente alle disposizioni dell'art. 9, alla data in cui la strada in questione sarà aperta al libero transito civile jugoslavo.

(4058)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 10 luglio 1981 è stato revocato il decreto 12 giugno 1981, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1981, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Scardamaglia Fernando alla sede di Roma.

(4324)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento è vacante la cattedra di tecnica bancaria e professionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4326)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

L'intestazione del decreto ministeriale 9 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1981: « Decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi finanziari », è sostituita dalla seguente: « Modalità e procedure per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia ».

(4381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 10 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1218,20	1218,20	1218 —	1218,20	1218,25	1205 —	1218,30	1218,20	1218,20	1218,20
Dollaro canadese . . .	1011,20	1011,20	1012 —	1011,20	1011,45	1011,20	1010,80	1011,20	1011,20	1011,20
Marco germanico . .	498,24	498,24	498,20	498,24	498,50	498,60	498,45	498,24	498,24	498,25
Fiorino olandese	447,72	447,72	448 —	447,72	447,95	447,70	447,70	447,72	447,72	447,70
Franco belga	30,423	30,423	30,44	30,423	30,45	30,40	30,42	30,423	30,423	30,40
Franco francese . .	208,05	208,05	208 —	208,05	208,10	208,60	207,95	208,05	208,05	208,05
Lira sterlina . . .	2305,50	2305,50	2308,50	2305,50	2304,90	2291 —	2304 —	2305,50	2305,50	2305,50
Lira irlandese .	1817,50	1817,50	1820 —	1817,50	1820 —	—	1816 —	1817,50	1817,50	—
Corona danese . .	158,90	158,90	159 —	158,90	158,85	158,85	158,85	158,90	158,90	158,90
Corona norvegese . . .	199,70	199,70	200,20	199,70	200 —	199,60	199,83	199,70	199,70	199,60
Corona svedese . . .	235,85	235,85	235,90	235,85	235,85	235,30	235,95	235,85	235,85	235,80
Franco svizzero .	583,92	583,92	584,50	583,92	584,50	584,70	583,81	583,92	583,92	583,90
Scellino austriaco . .	70,69	70,69	70,95	70,69	70,95	70,75	70,80	70,69	70,69	70,70
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,90	19 —	18,88	19 —	20 —	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola .	12,527	12,527	12,53	12,527	12,52	12,50	12,54	12,527	12,527	12,50
Yen giapponese . . .	5,328	5,328	5,31	5,328	5,32	5,30	5,33	5,328	5,328	5,32

Media dei titoli del 10 luglio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	47,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	87,450
» 5,50 % » » 1968-83 . .	84,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,450
» 6 % » » 1970-85 . .	78,300
» 6 % » » 1971-86 .	71,750
» 6 % » » 1972-87 . .	71,750
» 9 % » » 1975-90 .	71,025
» 9 % » » 1976-91 .	73,200
» 10 % » » 1977-92 .	76,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	66 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,200
» » » Ind. 1-10-1979/81 .	99,125
» » » » 1-12-1979/81 .	99,300
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,300
» » » » 1- 7-1979/82 .	98,800
» » » » 1-10-1979/82 .	96,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82 .	99,400
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,200
» » » » 1- 5-1980/82 .	97,500
» » » » 1- 6-1980/82 .	97,975
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,900
» » » » 1- 8-1980/82 .	97,350
» » » » 1-10-1980/82 .	96,725
» » » » 1- 1-1980/83 .	96,350
» » » » 1-10-1980/83 .	98,550
» » » » 1-12-1980/82 .	98,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . .	90,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . . .	96,375
» » » 12 % 1- 4-1982 .	94,575
» » » 15 % 1- 1-1983	94,200
» » » 12 % 1-10-1983 . . .	86,175
» » » 12 % 1- 1-1984 . .	85,325
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	84,700
» » » 12 % 1-10-1984	83,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1218,25
Dollaro canadese	1011 —
Marco germanico	498,345
Fiorino olandese	447,71
Franco belga	30,421
Franco francese	208 —
Lira sterlina	2304,75
Lira irlandese	1816,75
Corona danese	158,877
Corona norvegese	199,765
Corona svedese	235,90
Franco svizzero	583,865
Scellino austriaco	70,745
Escudo portoghese	19,50
Peseta spagnola	12,533
Yen giapponese	5,329

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a ventuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 8 gennaio 1979, n. 10, concernente l'equipollenza delle lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio, nonchè la laurea in scienze economiche e sociali, conferite dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a ventuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautica - ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale; gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) siano in possesso di una delle seguenti lauree conseguite in un istituto della Repubblica: laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, economia politica, scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche e bancarie;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

5) siano in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

L'idoneità fisica e psico-attitudinale, accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, non oltre il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dal certificato di esito di leva.

I militari in servizio dovranno presentare o far pervenire la domanda di partecipazione al concorso direttamente al comando dell'ente di appartenenza che, previa dichiarazione in calce della data di presentazione della domanda stessa, provvederà a trasmetterla al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, corredata da un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente Autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militare di leva, la data d'inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia (e possibilmente il numero telefonico). Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1° Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Prove scritte obbligatorie:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale.

Prove orali obbligatorie:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienze delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica.

Prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei sottonotati giorni:

16 *novembre* 1981: *diritto costituzionale ed amministrativo;*
17 *novembre* 1981: *diritto civile e commerciale.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia d'esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica e le prove psico-attitudinali ai fini dell'attribuzione dei punti di merito di cui al seguente art. 8 lettere *b*), *e*), *f*), *h*), dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione resclutamento e concorsi - 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) certificato di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, da cui dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato, in originale o copia autentica, attestante l'eventuale possesso di ogni altro diploma di laurea;

c) attestazione dell'eventuale servizio militare prestato e cioé: copia dello stato di servizio (per ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro eventuale titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale commissario dell'Aeronautica militare.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire, unitamente a quelli sopra indicati, di documenti che comprovino l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel 1° comma del presente articolo saranno considerati ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, in caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo, coefficiente 3;
diritto civile e commerciale, coefficiente 3;
economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;
diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 2;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coefficiente 2;
geografia economica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/110, ridotto alla metà, e maggiorato di due punti per la « lode »;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

da 16 a 30 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria «*ottimo*»;

da 6 a 15 punti per i candidati classificati nela 2ª categoria «buono»;

la 1 a 5 punti per i candidati classificati nella 3ª categoria «sufficiente»;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato agli accertamenti attitudinali:

da 16 a 30 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria «ottimo»;

da 6 a 15 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria «buono»;

da 1 a 5 punti per i candidati classificati nella 3ª categoria «sufficiente»;

e) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

f) da ½ a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria, specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

g) il punto di merito conseguito nella prova di lingua inglese, moltiplicato per il coefficiente 2 e, per le altre lingue, il punto di merito, sempre che, in entrambi i casi, non inferiore a 12/20;

h) fino a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato di stato libero - per i celibi - o stato di famiglia per gli ammogliati;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

8) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato Aeronautico - ruolo commissariato;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza alla pubblica amministrazione.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione Aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1981
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 233

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . n. . . . . codice postale . . . . . . (provincia

di . . via . . . . n. . . n. telefonico . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a ventuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato - di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1981.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . ;

di non aver riportato condanne penali (4) . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o istituto superiore di . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . ;

di accettare qualsiasi destinazione di servizio;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . ;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . lì . . . .

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . .

1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.
3) In caso di non iscrizione o concellazione indicare i motivi.
4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.
6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

AVVERTENZA

Copia integrale del bando, compresi i programmi delle prove di esame, potrà essere richiesta allo stato maggiore Aeronautica - Ufficio documentazione e A.P. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

(4270)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le Università sottoindicate:

Università di Ancona;
Università della Calabria;
Università di Ferrara;
Università di Modena;
Politecnico di Milano;
II Università di Roma;
Università di Siena.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(4271)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1980

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visto altresì il proprio decreto integrativo del 14 aprile 1981;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Pavan Flavio, nato a Rovigo l'8 aprile 1945	punti	98	su 100
Ventura Renato, nato a Zurigo (Svizzera) il 19 gennaio 1944	»	92	»
Zupo Sergio, nato a Sesto S. Giovanni il maggio 1943	»	88	»
Bedarida David, nato a Livorno il 22 maggio 1936	»	85	»
Bongiorno Giuseppe, nato a Francoforte il 20 marzo 1939	»	82	»
Montevecchi Maria Teresa, nata a Faenza il 18 gennaio 1940	»	82	»
Pacini Antonella, nata a Roma il 28 luglio 1938	»	82	»
Giacopuzzi Mario, nato a S. Anna d'Alfaedo l'8 aprile 1945	»	78	»
Carecchi Alessandro, nato a Gorizia il 19 agosto 1943	»	76	»
Ibba Francesco, nato a Cagliari il 19 febbraio 1937	»	76	»
Pasqual Marsettin Elena, nata a Bari il 6 gennaio 1943	»	76	»
Pruneri Carlo, nato a Monza il 12 aprile 1941	»	76	»

Casale Giuseppe, nato a Teora il 4 ottobre 1941 . . punti 73 su 100

Rossi Ludovico, nato a Bergamo il 25 settembre 1924 . » 73 »

Cassone Giancarlo, nato a Milano l'8 maggio 1940 . . » 72 »

Idone Franco, nato a Villa S. Giovanni il 10 luglio 1939 . » 72 »

Addabbo Angelo, nato a Mottola il 2 febbraio 1943 . . . » 70 »

Gallevi Mauro, nato a Borgofranco d'Ivrea il 2 luglio 1940 . » 70 »

Panizzolo Aldo, nato a Padova il 1° febbraio 1943 » 70 »

Papeschi Raffaello, nato a Lucca il 15 giugno 1934 . » 70 »

Pinzello Antonino, nato a Palermo l'8 luglio 1945 . . . . » 70 »

Pontelli Luigi, nato a Mortegliano il 15 settembre 1936 . . . . » 70 »

Russo Giuseppe, nato a Vittoria il 18 settembre 1940 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3689)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da nove a diciotto, del numero dei posti del concorso a procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 5, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico pratico, a nove posti di procuratore dello Stato;

Considerato che esigenze di servizio rendono opportuno il conferimento mediante concorso di altri due posti resisi nel frattempo disponibili nella qualifica di procuratore dello Stato nonché di alcuni posti disponibili nella qualifica superiore;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di procuratore dello Stato messi a concorso col proprio decreto 27 gennaio 1981, è elevato da nove a diciotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 19 marzo 1981

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1981
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 266

(4330)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, n. 30.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, riguardante interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 3 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 anche ai consorzi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni e dall'art. 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, purchè vi partecipi un ente pubblico.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'esercizio 1981.

Per gli oneri previsti dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI- il capitolo 8342 con la denominazione: «finanziamenti di studi per l'individuazione degli ambiti territoriali su cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti unitari ed in forma consorziata e spese per l'elaborazione dei progetti di massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68» e con lo stanziamento di lire 35 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 35 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrisondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dal precedente art. 1, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1981	lire 1.000	milioni
esercizio 1982	» 2.000	»
esercizi dal 1983 al 2000	» 3.000	»
esercizio 2001	» 2.000	»
esercizio 2002	» 1.000	»

L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 8343 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: «contributi annui costanti ai comuni, loro consorzi ed alle comunità montane, nonchè agli altri consorzi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni e dall'art. 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la realizzazione delle opere pubbliche indicate dall'art. 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976».

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico al cap. 8344 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 21 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

In relazione al disposto del precedente art. 1, la denominazione del cap. 8344 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: «Contributi *una tantum* ai comuni, loro consorzi, ed alle comunità montane, nonchè, agli altgri consorzi, ed alle comunità montane, nonché agli altri consorzi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'art. 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le opere indicate dall'art. 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976».

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni, da utilizzarsi per interventi urgenti, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI - il capitolo 8372 con la denominazione: «Contributi *una tantum* ai comuni, loro consorzi, ed alle comunità montane, nonchè agli altri consorzi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'art. 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le opere indicate dall'art. 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976, da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 20 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 giugno 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, n. 31.

Contributi annuali a favore delle Aziende autonome del turismo della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 3 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere — entro i limiti di stanziamento indicati al successivo articolo 3 — contributi annuali alle aziende autonome del turismo, previste dall'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 e successive modifiche.

I contributi previsti dal precedente comma — qualora all'atto della loro formale concessione non risultino costituiti gli enti richiamati al comma precedente — vanno concessi a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti al momento dell'emissione del relativo decreto.

Art. 2.

L'entità dei singoli contributi, di cui all'articolo precedente, va determinata tenendo conto delle esigenze delle singole aziende, in relazione alla necessità di potenziamento delle loro attività istituzionali, nonchè degli interessi regionali nel settore del turismo con particolare riguardo all'importanza turistica delle zone in cui le aziende operano.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IV - il cap. 3517 con la denominazione: «Contributi alle aziende autonome del turismo della regione» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del citato stato di previsione (rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 lo stanziamento del precitato capitolo 3517 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al già citato piano e bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vogore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trieste, addì 3 giugno 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, n. 32.

Contributo straordinario all'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 3 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste un contributo straordinario per adattare ed attrezzare, in locali idonei a mostre permanenti, la parte sottostante del bastione denominato «Lalio» nel castello di San Giusto.

Il contributo può essere concesso verso presentazione di un programma generale delle opere da eseguire e delle attrezzature da acquistare, contenente l'indicazione della spesa da sostenere.

Sul programma richiamato al precedente comma è tenuto ad esprimere parere il consiglio comunale di Trieste.

Il contributo indicato al precedente primo comma sarà di entità pari a quella della spesa esposta nel programma, ma non potrà eccedere l'importo di lire 500 milioni; la spesa dianzi citata potrà comprendere, per la parte afferente alle opere, un importo forfettario, a titolo di rimborso spese generali e di collaudo, non eccedente il 7% del costo dei lavori.

L'intervento finanziario regionale potrà essere disposto anche con riguardo ad opere eseguite e ad attrezzature acquistate all'atto della concessione del contributo, purchè alle singole iniziative sia stato dato avvio dopo il prescritto parere del Consiglio comunale di Trieste.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e successive modificazioni, il contributo di cui all'art. 1 sarà erogato con il seguente criterio:

una quota pari al 75% del contributo stesso, in via anticipata, anche contestualmente alla concessione del contributo;

la restante quota ad avvenuta conclusione del programma di cui al secondo comma del precedente art. 1, verso presentazione, da parte dell'azienda beneficiaria, dei provvedimenti di approvazione della contabilità finale dei singoli lotti in cui verrà ripartita l'iniziativa, nonchè — per quanto concerne i lavori — degli atti di collaudo ovvero delle attestazioni della regolare esecuzione.

Art. 3.

Il contributo previsto dall'art. 1 va concesso a favore dell'azienda autonoma del turismo che — ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 — dovesse subentrare all'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il capitolo 8633 con la denominazione: Contributo straordinario dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste per la sistemazione di locali nel casello di San Giusto» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1981,

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 8616 del precitato stato previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 5.

La presente legge entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 giugno 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, n. 33.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 3 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificata dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti obbligati a fornire i locali a uso delle scuole statali ed ai loro consorzi, nonchè agli enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado, professionali ed artistiche, nonchè per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene sostituito dal seguente:

«Gli interventi di cui all'art. 3 sono attuati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, per un importo complessivo non superiore a L. 35 milioni per opera».

Art. 3.

I contributi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 48/76 così come modificati ed integrati dalla presente legge possono essere concessi a favore dei previsti enti per l'esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti strutturali che limitano di fatto l'accesso dei soggetti fisicamente svantaggiati, così come previsto dal punto 3.0.7. del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 e secondo le prescrizioni tecniche, in quanto applicabili, contenute nel decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici n. 790 dell'8 luglio 1980 e nell'allegato regolamento.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 — come modificato ed integrato con l'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli articoli 1 e 3 della presente legge — sono autorizzati, nell'esercizio 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni, e, in ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, un limite di impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue.

esercizio 1981	lire 500	milioni
esercizio 1982	» 750	»
esercizi dal 1983 al 2000	» 1.000	»
esercizio 2001	» 500	»
esercizio 2002	» 250	»

L'onere complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 8066 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.250 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 2.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 32 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto dei precedenti articoli 1 e 3, la denominazione del cap. 8066 viene così modificata: « Contributi annui costanti a favore degli enti obbligati e loro consorzi, nonchè degli enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado, professionali ed artistiche, nonchè per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio e contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione».

Art. 5.

Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di lire 600 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI - il cap. 8085 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, e degli altri enti ed istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna ed alla scuola dell'obbligo» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 6.

Fermo restando il termine annuale previsto dall'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, limitatamente all'anno 1981 le domande possono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 giugno 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, n. **34.**

Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 3 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME PER LA TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 1.

La Regione intende impedire il depauperamento ed evitare l'estinzione delle specie più rare del patrimonio floristico del Friuli-Venezia Giulia, assicurandone alla collettività i vantaggi di un maggiore e più equilibrato godimento.

Ai fini della presente legge il patrimonio indicato dal primo comma si considera costituito da tutte le specie erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea.

Art. 2.

Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse:

1) Asphodelus albus Mill. (Asfodelo)
2) Cypripedium calceolus L. (Scarpette della Madonna)
3) Erucastrum palustre (Pir.) Vis. (Brassica palustre)
4) Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi)
5) Hemerocallis flava L. (Giglio dorato)
6) Iris illyrica Tom. (Iride celeste)
7) Iris pallida Lam. (Giaggiolo)
8) Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina)
9) Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso)
10) Lilium carniolicum Bern. (Giglio arancione)
11) Lilium martagon L. (Giglio martagone)
12) Narcissus radiiflorus Salisb. (Narciso)
13) Nigritella nigra Rchb. (Nigritella)
14) Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)
15) Nymphaea alba L. (Ninfea bianca)
16) Peonia officinalis L. (Peonia)
17) Phyteuma comosum L. (Rapanzolo di roccia)
18) Primula auricula L. (Orecchia d'orso)
19) Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. (Anemone montana)
20) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia).

L'elenco di cui al comma precedente potrà essere modificato con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentite le comunità montane ovvero le province.

Le denominazioni delle specie di cui al presente articolo e al successivo art. 6 potranno, dietro richiesta degli enti locali, essere pubblicate sugli organi di divulgazione nelle lingue e parlate locali.

Art. 3.

Fra tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'articolo precedente, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 10 (dieci) assi fiorali (steli fioriferi o fruttiferi) o di fronde se di tratta di felci, e di non più di un chilogrammo di muschio o di licheni allo stato fresco.

Art. 4.

E' vietato divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi, i bulbi, i frutti ed i semi delle piante spontaneee o parti di esse nonchè di commerciare od offrire in vendita le stesse.

Art. 5.

La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate al precedente art. 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici ed officinali, previa autorizzazione dell'assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentito l'ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.

L'autorizzazione è personale e deve indicare i termini di durata del permesso, gli scopi e la località della raccolta nonchè la quantità e la qualità delle specie interessate.

L'autorizzazione ha la durata massima di un anno e può essere revocata in qualsiasi momento previa contestazione dell'inosservanza delle prescrizioni e condizioni della stessa stabilite.

Art. 6.

In deroga ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, è permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di 1 kg delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle specie di cui al seguente elenco:

1) Silene cucubalus Wibel (Bobbolini, Stringoli)
2) Taraxacum officinale W. et W. (Dente di Leone)
3) Galium mollugo L. (Caglio bianco)
4) Chenopodium sp. (Farinaccio selvatico)
5) Aruncus vulgaris Rafin (Barba di capra)
6) Papaver rhoeas L. (Papavero)
7) Urtica dioica L. (Ortica)
8) Mentha sp. L. (Menta)
9) Humulus Lupulus L. (Luppolo)
10) Ruscus aculeatus L. (Pungitopo)
11) Cardamine pratensis L. (Crescione)
12) Tragopogon pratensis L. (Barba di becco)
13) Symptytum officinale L. (Consolida maggiore)
14) Ruta graveolens L. (Ruta)
15) Asperula odorata L. (Stellina odorosa)
16) Valerianella olitoria L. Poll. (Gallinelle lattughini)
17) Origanum vulgare L. (Origano)
18) Melissa officinalis L. (Melissa)
19) Allium schoenoprasum L. (Erba cipollina)
20) Rubus idaeus L. (Lampone)
21) Rubus fruticosus L. (Mora di rovo)
22) Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero)
23) Vaccinium vitis-idaea L. (Mirtillo rosso)
24) Fragaria vesca L. (Fragola)
25) Arnica montana L. (Arnica)
26) Rosa canina L. (Rosa selvatica).

Art. 7.

Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui alla presente legge le piante che provengono da colture effettuate in giardino od in aziende floricole e che siano accompagnate da un certificato di provenienza

Nessuna limitazione è posta a chi coltivi a qualunque titolo il terreno per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate o cresciute spontaneamente nel fondo, di quelle infestanti i terreni coltivati, nonchè di quelle che si trovino entro il perimetro dei prati e dei prati-pascoli allorchè vengano coinvolte nel taglio d'insieme con la fienagione e che sono eliminate mediante il diserbo dei fossi, scarpate e canali.

Capo II

NORME PER LA TUTELA DEI FUNGHI SPONTANEI

Art. 8.

Al fine di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza dei funghi spontanei, questi, nel territorio della Regione, sono soggetti a vincolo di protezione.

Può comunque essere ammessa la raccolta ed il trasporto per una quantità giornaliera per persona non superiore ai limiti previsti dal Regolamento di cui agli articoli successivi.

E' vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina.

Art. 9.

Ai fini della raccolta dei funghi il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è suddiviso, in riserve che coincidono con i limiti amministrativi di ciascun comune, fatto salvo il disposto del successivo art. 13.

Le comunità montane per i territori di rispettiva competenza e, per il restante territorio, le Province stabiliscono con proprio Regolamento, secondo uno schema predisposto dalla Regione, i quantitativi massimi ammessi per persona e per ciascun giorno della raccolta dei funghi ed ogni altro criterio di gestione del patrimonio fungino, nei limiti comunque previsti dalla presente legge.

Ciascun comune può anche interdire su tutto o parte del proprio territorio la raccolta dei funghi previa apposita tabellazione.

Il regolamento di cui al presente articolo fissa anche il numero massimo complessivo di permessi che ciascun comune puo rilasciare ai raccoglitori che ne facciano domanda; a tal fine viene istituito un registro dei permessi rilasciati.

Art. 10.

Il permesso rilasciato da un comune classificato montano è valido su tutto il territorio della comunità montana di appartenenza di detto comune.

Art. 11.

Qualora ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il sindaco può autorizzare, nel territorio di propria competenza, nel limite massimo di cinque permessi annuali ogni mille ettari di territorio boscato, la raccolta dei funghi nelle quantità che verranno stabilite dal regolamento.

L'autorizzazione è personale e deve indicare il perimetro delle località di raccolta, la quantità massima giornaliera concessa e la durata del permesso che non può comunque eccedere l'arco dell'anno solare nel quale è stato rilasciato.

Detta autorizzazione è riservata esclusivamente a coloro per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza o di integrazione del reddito.

La richiesta di autorizzazione è rivolta al Sindaco.

Art. 12.

Il sindaco, previo parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente, può concedere l'autorizzazione, su presentazione di apposita domanda, ad enti, ed istituti che abbiano scopo scientifico, didattico o di ricerca, per la raccolta di funghi in deroga ai limiti e alle modalità previsti dalla presente legge.

Art. 13.

La raccolta dei funghi può essere comunque interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto.

Art. 14.

E'vietato, nell'ambito del territorio della Regione, effettuare la raccolta dei funghi durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

E' vietato, altresì, usare nella raccolta dei funghi rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi ed areati.

Art. 15.

Su proposta dell'assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta regionale, la raccolta dei funghi può essere vietata in quelle zone dove la direzione regionale delle foreste preveda il verificarsi, nello ecosistema forestale, di sensibili modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Capo III

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA MINORE

Art. 16.

Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (formica rossa) nonché asportare commerciare e vendere uova, larve e adulti di detta specie.

Art. 17.

E' vietata la cattura di anfibi del genere rana e di molluschi del genere Helix (chiocciole).

Art. 18.

E' vietato catturare il gambero d'acqua dolce (Astacus).

Capo IV

NORMA TRANSITORIA

Art. 19.

Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal comune o dalla comunità montana territorialmente competenti.

I sentieri di montagna e le mulattiere, nonchè le strade forestali sono considerati, ai fini della presente legge, percorsi fuori strada.

Sono esclusi dall'osservazione del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nella sistemazione delle piste sciistiche, nonchè i veicoli in servizio statale o regionale.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 20.000 e non superiore a L. 500.000.

La violazione è presunta quando, a formale richiesta da parte del personale adibito alla sorveglianza, nell'ambito delle zone di raccolta, sia opposto rifiuto all'apertura dei contenitori portatili o dei mezzi di trasporto.

La raccolta delle piante protette, dei funghi e della fauna minore in violazione delle disposizioni della presente legge comporta altresì la loro confisca in via amministrativa.

Art. 21.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si rinvia alla disciplina dettata con la legge regionale 27 dicembre 1979, n 78.

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1979, N. 78

Art. 22.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, è sostituito dal seguente:

« All'accertamento delle violazioni, di cui all'art. 1 - escluse quelle delegate ai sensi del precedente art. 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli uffici e servizi cui compete istituzionalmente la cura della osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal dirigente preposto alla direzione regionale o al servizio autonomo, od agli uffici regionali, rispettivamente competenti, nonchè gli organi ed agenti regionali a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale ».

Art. 23.

Al fine di esercitare una più vasta azione di vigilanza sull'applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra coloro che avranno superato un corso di istruzione organizzato dalla Regione secondo quanto stabilito dal successivo articolo.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 24.

La Regione è autorizzata ad assumere le spese concernenti l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica con particolare attinenza alla conservazione e tutela ambientale e specificatamente per la tutela della flora spontanea, dei funghi e della fauna minore di cui alla presente legge.

Art. 25.

Le iniziative di cui al precedente articolo saranno attuate dalla Regione per il tramite delle comunità montane o delle province competenti per territorio.

Art. 26.

La Regione è autorizzata a concedere contributi sulle spese sostenute da enti ed associazioni operanti nel settore della protezione della natura e che svolgono un ruolo attivo per l'attuazione delle norme della presente legge.

Art. 27.

E' abrogata la legge regionale 18 agosto 1972, n. 44.

Art. 28.

Per le finalità previste dal precedente art. 24 è autorizzata, per gli esercizi dal 1971 al 1983, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 13 - categoria IX - il cap. 8839 con la denominazione: « Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983 di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 13 - partita n. 2 - dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 8839 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, addì 3 giugno 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, n. 35.
Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 3 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E DI PRINCIPIO

Art. 1.

Oggetto della legge e destinatari degli interventi

In attesa del completamento della normativa di attuazione dello statuto speciale di autonomia e della riforma nazionale dell'assistenza, nell'ambito di una politica tendente a realizzare un sistema integrato dei servizi sociali, la regione, nelle forme e con le modalità indicate ai successivi articoli, disciplina il riordino, la riqualificazione e il coordinamento degli interventi a favore degli anziani ed inabili, dei minori e delle altre persone che versino in obiettive condizioni di disagio individuale, sociale ed economico.

I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti ai cittadini residenti nel Friuli-Venezia Giulia e possono estendersi in via d'urgenza ai non residenti, per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento del bisogno assistenziale.

La fruizione dei servizi è indipendente dalle condizioni economiche e sociali dei destinatari, salvo rimborso o concorso al costo da parte degli utenti e delle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, secondo criteri generali determinati dalla giunta regionale che dovranno comunque garantire agli utenti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi atta a far fronte alle esigenze personali.

Art. 2.

Finalità della legge

I servizi e le prestazioni assistenziali si ispirano al principio di garantire il libero sviluppo della personalità umana e di conseguenza mirano a prevenire o a rimuovere i fattori che ostacolano lo sviluppo medesimo e ad attuare interventi uguali a parità di bisogno e interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze.

Con le forme e modalità indicate agli articoli seguenti la Regione promuove interventi e servizi alternativi rispetto all'accoglimento in istituti e strutture, garantendo la libertà di scelta del servizio.

Ai fini predetti si dovrà in particolare tendere:

a) a prevenire e/o risolvere le situazioni di abbandono e di bisogno;

b) ad assicurare, ove possibile, il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel tessuto delle relazioni familiari e sociali di appartenenza;

c) a favorire il recupero dei soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni.

Art. 3.

Modalità di intervento

Le finalità di cui all'articolo precedente si realizzano con:

a) attività e servizi di prevenzione, di integrazione sociale e anche di informazione, nonchè accoglimento di soggetti presso idonee strutture a seguito della constatata impossibilità di garantire in modo diverso il soddisfacimento delle loro esigenze;

b) prestazioni, ordinarie e straordinarie, di assistenza economica per contribuire a soddisfare con immediatezza i bisogni fondamentali di persone che non dispongano di adeguate risorse.

La gestione delle strutture di ospitalità deve assicurare l'apporto partecipativo degli utenti, delle loro famiglie e degli operatori. I relativi regolamenti interni devono inoltre consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria.

I servizi debbono essere coordinati e integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.

I soggetti indicati al successivo articolo attuano la verifica della funzionalità operativa dei servizi e delle prestazioni effettuate anche con l'apporto degli organismi partecipativi di cui all'art. 10, ultimo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, e delle formazioni sociali organizzate nel territorio, ed hanno facoltà di avvalersi pure degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Per il conseguimento delle pubbliche finalità perseguite dalla presente legge e nel contesto istituzionale dei servizi relativi allo svolgimento degli interventi possono concorrere le associazioni ed istituzioni private, giuridicamente riconosciute, con scopi di assistenza sociale e le associazioni di volontariato liberamente costituite, comprese le istituzioni a carattere associativo che si fondano su prestazioni volontarie e personali dei soci.

Art. 4.

Soggetti degli interventi

La predisposizione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni contemplate dalla presente legge, incluse dal 1° luglio 1981 le funzioni già proprie degli EE.CC.AA. e le forme di collaborazione riguardanti l'attività delle II.PP.AA.BB. già dipendenti dagli enti predetti, sono attribuite ai comuni e possono trovare svolgimento anche tramite convenzioni con idonei soggetti pubblici e privati, secondo le direttive all'uopo emanate dalla giunta regionale. Le relative funzioni dovranno aver luogo, una volta divenute operanti sul territorio le unità locali dei servizi socio-sanitari, in forma coordinata ed integrata con i servizi sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine dovranno comunque essere esercitate, anche mediante convenzioni, dalle unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, le seguenti funzioni:

1) l'assistenza sociale ai soggetti in età evolutiva;

2) l'assistenza sociale agli handicappati;

3) L'assistenza domiciliare ai singoli ed ai nuclei familiari;

4) la gestione di strutture residenziali e tutelari con bacino di utenza sovraccomunale o comunque interdistrettuale;

5) ogni altro tipo di intervento inteso alla prevenzione ed al recupero di qualsiasi stato di emarginazione o di disattamento.

All'individuazione dei presidi o servizi multizonali — che per le finalità perseguite e le caratteristiche di specializzazione svolgono attività rivolte a territori la cui estensione include più di una unità socio-sanitaria locale — si provvederà con il piano socio-assistenziale regionale.

I presidi e i servizi multizonali rispondono funzionalmente al settore o ai settori di competenza dell'unità locale di appartenenza e per il loro funzionamento nei confronti delle unità locali interessate sarà stipulato apposito disciplinare, assunto dagli organi di amministrazione delle unità medesime.

Per consentire l'esercizio delle funzioni qui demandate alle unità sanitarie locali, i comuni interessati provvederanno a trasferire alle medesime le risorse finanziarie necessarie, di cui al successivo art. 19.

La determinazione dell'ammontare di tali risorse è effettuata dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale d'intesa con i comuni interessati e l'utilizzo delle stesse avrà luogo nel rispetto dell'art. 147 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.

Allo stesso fine, i comuni provvederanno, altresì, a porre a disposizione delle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili esistenti nella rispettiva circoscrizione territoriale e destinati alla data del 1° luglio 1981 ai servizi sociali, ivi compresi quelli trasferiti ai comuni in forza delle leggi regionali 26 novembre 1980, n. 66 e 22 dicembre 1980, n. 70.

I comuni possono, infine, delegare alle unità sanitarie locali di appartenenza funzioni residue relative ai servizi sociali, con le modalità poste dal titolo III della citata legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.

Con apposita legge regionale, sarà prevista e disciplinata — previa ricognizione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative — l'attribuzione alle unità sanitarie locali del personale addetto ai servizi socio-assistenziali, in servizio presso i comuni, gli EE.CC.AA. di cui alla legge regionale 26 novembre 1980, n. 66, i consorzi di enti locali territoriali e le comunità montane e collinare alla data di entrata in vigore della presente legge e necessario per lo svolgimento delle funzioni in materia di assistenza qui considerate.

In tale sede si terrà conto anche delle posizioni del personale non di ruolo o comunque con rapporto di lavoro precario.

Per assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni — fino all'entrata in funzione dei servizi socio-assistenziali delle unità sanitarie locali di cui al secondo comma e con riguardo altresì alle esigenze maturate dal 1° gennaio 1981 — i comuni provvederanno all'esecuzione degli interventi relativi secondo le modalità contemplate dalla presente legge ed anche nelle forme consorziali già utilizzate ovvero tramite le comunità montane e collinare di appartenenza, avvalendosi pure del personale già addetto ai servizi socio-assistenziali dei consorzi sanitari di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2.

Alla copertura della spesa relativa si provvederà ai sensi dell'art. 19 della presente legge.

La messa a disposizione a favore dei comuni del personale dei suindicati consorzi sanitari avrà luogo entro il 30 giugno 1981 d'intesa fra i consorzi e i comuni interessati, avuto riguardo all'ambito territoriale di competenza dell'unità sanitaria locale ove hanno sede i consorzi medesimi.

Art. 5.

Organizzazione per la gestione dei servizi socio-assistenziali

Sino all'approvazione del piano socio-assistenziale di cui al successivo art. 7 e sulla base di apposite direttive emanate dalla giunta regionale, l'assemblea generale di ciascuna unità socio-sanitaria adeguerà l'articolazione delle strutture funzionali ed operative di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 all'esercizio delle funzioni previste dal secondo comma del precedente art. 4, secondo il principio dell'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, salva restando la rispettiva autonomia tecnica e funzionale.

Art. 6.

Formazione degli operatori

La Regione — fermo restando l'obbligo di adeguamento alle disposizioni generali di competenza statale in materia — cura, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione delle figure professionali degli operatori dei servizi socio-assistenziali e lo svolgimento, in rapporto alle effettive esigenze, di adeguati corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori medesimi.

Art. 7.

Programmazione regionale

La Regione, in armonia con le linee ed i contenuti del piano regionale di sviluppo, determina gli obiettivi della programmazione di settore mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale triennale, coordinato con quello sanitario e articolato per programmi e progetti-obiettivo.

Nell'ambito di detto piano sono individuati:

gli obiettivi da perseguire;

gli standards di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi;

l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate dalla regione, nonchè la loro destinazione.

Le unità locali socio-sanitarie, in attuazione del piano socio-assistenziale della Regione, predispongono programmi zonali.

La giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sugli interventi e servizi che hanno trovato in regione svolgimento nel corso dell'anno precedente.

TITOLO II

INTERVENTI SPECIFICI

Capo I

ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED INABILI

Art. 8.

Finalità e tipologia degli interventi

La Regione promuove interventi intesi a garantire all'anziano o inabile condizioni di vita libera e dignitosa e che assicurino allo stesso, ove possibile, una scelta tra servizi alternativi rispetto al ricovero presso istituti assistenziali.

Le attività di cui al precedente comma si ispirano ai principi del coordinamento e dell'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari — ferma restando la separazione delle rispettive fonti di finanziamento — nonchè della partecipazione delle persone anziane, per quanto possibile, alle attività sociali e a lavoro volontario, nonchè ad attività lavorative di carattere non continuativo presso istituzioni decentrate.

Sono compresi nei servizi: l'assistenza domiciliare, l'assistenza abitativa, i centri diurni, gli alloggi autonomi e protetti, gli appartamenti polifunzionali, i soggiorni climatici e di vacanza, le case per anziani, nonchè ogni altra attività attuata anche sperimentalmente e volta a conseguire le finalità generali della presente legge.

Art. 9.

Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria a favore dell'anziano o inabile, solo oppure in famiglia, quando la stessa non sia in grado di garantire l'aiuto necessario.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, di sostegno psicologico e, in via eccezionale, di sostegno economico, nonchè eventualmente in adempimenti minimi di segreteria.

Le prestazioni sanitarie comprendono l'assistenza medica, infermieristica, le cure semplici di riabilitazione e il controllo delle condizioni igieniche.

Il servizio di assistenza domiciliare deve essere strutturato in modo da poter erogare le proprie prestazioni in collegamento con i diversi servizi sociali e sanitari esistenti o in programma.

Il servizio di cui al presente articolo viene esteso ai minori, alle persone affette da minorazioni e in genere ai nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari.

Art. 10.

Assistenza abitativa

Al fine di sovvenire alle esigenze abitative degli anziani o inabili, oltre all'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti ai sensi del titolo III della legge n. 392 del 27 luglio 1978 ed ai programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dalle norme vigenti, potranno essere erogati contributi straordinari ai sensi del primo comma del successivo art. 17 per opere di risanamento ed adattamento di abitazioni nonchè per la sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.

La Regione promuoverà interventi di edilizia per anziani, garantendo che nei programmi di edilizia pubblica una data quota sia riservata alla realizzazione di idonei alloggi da destinare agli anziani o inabili, soli o componenti di nuclei familiari, anche in funzione di gruppi comunitari.

Art. 11.

Centri diurni

I centri diurni, intesi come centri sociali di tipo aperto, forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione, assicurando fra l'altro attività di riabilitazione e terapia occupazionale, di ristoro e ricreative.

I centri diurni costituiscono punti di appoggio dell'assistenza domiciliare e di incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini.

Art. 12.

Alloggi autonomi, alloggi protetti e appartamenti polifunzionali

L'alloggio autonomo è un'unità abitativa di dimensioni minime per singoli o più anziani ed inabili, rispondente alle esigenze di non emarginazione e di autosufficienza.

Per alloggio protetto si intende l'alloggio autonomo strutturalmente collegato con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale. A tal fine le singole unità abitative devono essere riunite in un unico blocco o risultare comunque vicine tra loro.

L'appartamento polifunzionale è una struttura rivolta, oltre che agli anziani, ad altri cittadini soggetti a rischi di istituzionalizzazione.

Art. 13.

Soggiorni climatici o di vacanza

I soggiorni climatici o di vacanza in idonee località, da scegliersi preferibilmente nel territorio regionale, offrono all'anziano o inabile un'occasione di svago e di riabilitazione fisica e psichica, stimolando la continuazione dei rapporti sociali.

A tal fine gli enti di cui all'art. 4:

a) gestiscono direttamente il servizio, qualora abbiano disponibili i locali e le attrezzature necessarie;

b) stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Il servizio deve essere dotato di personale qualificato per l'assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero.

Art. 14.

Case per anziani e inabili

Qualora sia accertata l'impossibilità per l'anziano o inabile di usufruire di servizi alternativi al ricovero, e finchè permanga tale impossibilità, il comune di effettiva residenza cura il suo accoglimento, emettendo il relativo provvedimento, presso idonee strutture, ubicate di preferenza in centri urbani residenziali e aperte all'esterno per favorire una normale vita di relazione.

A tal fine è richiesto il consenso dell'interessato, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.

Previo accertamento della necessità ed urgenza del ricovero, il medesimo potrà trovare attuazione anche a favore del cittadino non residente. Dell'intervento realizzato è data comunicazione al comune di residenza dell'assistito.

Rientrano negli interventi di cui al presente articolo i provvedimenti di ricovero ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Nelle case di anziani debbono essere assicurati, oltre ai servizi assistenziali, servizi di attività culturali e ricreative, di igiene generale, di consulenza medica e di riabilitazione.

Per i soggetti non autosufficienti per cause permanenti, congenite o sopravvenute, l'assistenza e la cura hanno luogo in case o in reparti protetti di ridotte dimensioni, ai quali i servizi sanitari territoriali competenti devono garantire, ove non esistano, le necessarie prestazioni sanitarie, medico-generiche e specialistiche.

L'accoglimento è disposto, su apposita certificazione del medico di fiducia dell'assistito, in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio-ambientali.

La giunta regionale formula ed aggiorna annualmente l'elenco delle case per anziani ed inabili, dotate dei necessari requisiti. Chiunque intenda aprire o trasformare strutture residenziali per soggetti in stato di non autosufficienza parziale o totale, è tenuto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, a richiedere alla giunta regionale l'autorizzazione al funzionamento.

La misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle strutture previste dal presente articolo è fissata annualmente dalla giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per il servizio. Gli importi giornalieri dovuti per il trattamento assistenziale-alberghiero sono al netto dei costi per l'assistenza sanitaria di cui al successivo articolo 15.

Art. 15.

Servizi di carattere sanitario

I servizi di carattere sanitario svolti nell'ambito delle strutture a favore degli anziani o inabili sono coordinati dall'unità sanitaria locale competente per territorio e sono organizzati e gestiti in collegamento con lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale, anche in regime di convenzione.

L'onere economico dei servizi sanitari è a carico del Fondo sanitario nazionale.

Capo II

ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI

Art. 16.

Funzioni

Nei confronti di minori, nel quadro degli interventi di tutela e promozione sociale e in collegamento con l'attività dei consultori familiari, possono trovare attuazione servizi di accoglimento diurno e di comunità, quali comunità-alloggio o gruppi-famiglia per soggetti in stato di bisogno, privi di geni-

tori e parenti in grado di provvedere alla loro educazione. Dette comunità ospitano, se del caso e fatte salve le esigenze di specializzazione, anche minori con handicaps fisici o psicofisici ed i relativi servizi devono essere collegati alle altre strutture sociali del territorio.

Vengono inoltre disposti l'assistenza domiciliare per minori, compresi quelli affetti da minorazioni, servizi di affidamento familiare e interventi di sostegno economico mediante l'erogazione, anche a favore di famiglie affidatarie, di assegni continuativi che consentano il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori, nonchè altri interventi socio-assistenziali di appoggio all'azione della famiglia.

Sono compresi nelle funzioni di cui al presente articolo gli interventi in favore di minorenni soggetti a provedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile che saranno svolti secondo le direttive che verranno all'uopo impartite dalla giunta regionale ed in collaborazione con le autorità giudiziarie operanti nella Regione.

Per minori esposti all'abbandono o in effettivo stato di bisogno, ove sia accertata l'impossibilità di garantire le esigenze vitali ed educative degli interessati con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità, si provvede al ricovero ed al mantenimento presso idonei istituti.

Alla scelta del centro di accoglienza partecipa direttamente, ove possibile, la persona interessata o la famiglia.

La gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo avranno luogo attraverso contatti di collaborazione ed intese (regolate, se del caso, da apposite convenzioni) con le provincie e con gli altri organismi operanti nel settore.

In ordine alla vigilanza e al controllo sugli istituti che ricoverano minori si applica l'art. 6 della legge regionale n. 70 del 22 dicembre 1980.

Capo III

INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 17.

Natura degli interventi

Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongano di adeguate risorse i comuni erogano sovvenzioni straordinarie in relazione ad occasionali situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente la permanere dello stato di bisogno.

In attesa della riforma nazionale dell'assistenza le prestazioni di cui al precedente comma, nonchè quelle previste al successivo articolo, si conformeranno alle direttive che saranno all'uopo emanate dalla giunta regionale.

A favore delle famiglie di ridotte capacità economiche che assistono anziani non autosufficienti conviventi può essere disposto un contributo di importo non superiore al 50 per cento del costo medio per il trattamento di tipo assistenziale-alberghiero di un ricoverato in casa di riposo protetta.

Art. 18.

Assistenza ad emigrati e loro familiari

Nel quadro degli interventi di cui al precedente articolo, è autorizzata la corresponsione di sovvenzioni a lavoratori emigrati di ridotte capacità economiche rientrati definitivamente nel territorio regionale i quali, entro i primi sei mesi dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico.

La concessione delle provvidenze ha luogo previa dichiarazione dell'interessato attestante, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle prescritte condizioni.

Possono inoltre essere concesse sovvenzioni a familiari di lavoratori emigrati in caso di particolare gravità, nonchè contributi di concorso sulle spese sostenute per la traslazione ai paesi di origine di salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero. In quest'ultima ipotesi il contributo è concesso dal comune di ultima residenza in Regione del richiedente o, in difetto, dal comune della Regione in cui viene traslata la salma e il concorso può aver luogo anche quando chi ha sostenuto la spesa si trovi all'estero: il relativo pagamento avverrà nei confronti di persona residente in Italia e munita di apposita procura autenticata dalla competente autorità consolare, che dovrà attestare lo stato di bisogno del richiedente.

Ai fini del presente articolo, che si applica ai soggetti indicati dall'art. 30 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, sono considerati familiari i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico per le quali, a norma degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955 e successive modifiche, spettano al lavoratore gli asssegni familiari.

Si fa rinvio alla legge regionale di cui al secondo comma dell'art. 12 della predetta legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, per il riconoscimento del titolo di precedenza agli emigrati rientrati definitivamente nel territorio regionale, ai fini della concessione delle provvidenze disposte dalla presente legge.

TITOLO III

FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 19.

Finanziamento

L'amministrazione regionale, per la copertura del costo degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata ad assegnare ai comuni i necessari finanziamenti, in attuazione dell'art. 54 dello statuto e nei limiti dei fondi all'uopo disponibili.

Il riparto di cui al precedente comma sarà effettuato per il 60 per cento in base alla popolazione residente in ciascun comune e per il 15 per cento in proporzione al numero dei residenti ultrasessantenni e minori, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili; per la restante percentuale del 25 per cento si terrà conto di appositi programmi predisposti dai soggetti degli interventi e presentati dai medesimi improrogabilmente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Detti programmi indicheranno, oltre ai servizi e alle prestazioni che si intendono assicurare, il personale addetto (compreso l'eventuale apporto di volontari), le eventuali convenzioni con enti ed associazioni e l'onere di spesa previsto.

All'atto del riparto, la giunta regionale detta indirizzi e criteri atti a coordinare e a rendere omogenea nel territorio l'erogazione di date prestazioni e servizi.

Nella prima applicazione della presente legge si prescinderà dei programmi indicati al secondo comma ed il riparto verrà effettuato per il 55 per cento in base alla popolazione residente in ciascun comune e per il 15 per cento in proporzione al numero dei residenti ultrasessantenni e minori, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili; per la restante percentuale del 30 per cento si terrà invece conto dell'esigenza di garantire la prosecuzione di attività già realizzate nell'anno anteriore, con riguardo altresì al mantenimento del personale addetto alla data di entrata in vigore della presente legge, ai servizi socio-assistenziali, compresi quelli a carattere sovraccomunale cui i comuni partecipino attraverso consorzi ovvero comunità montane o collinare.

I comuni destinatari delle quote di finanziamenti di cui al precedente comma sono tenuti a sostenere l'onere delle attività ivi menzionate mediante conferimento proporzionale ai soggetti indicati dall'art. 4, undicesimo comma, nei limiti dell'assegnazione regionale per l'anno 1981.

Art. 20.

Rendicontazione

Entro il mese di marzo dell'anno successivo gli enti responsabili dei servizi e delle prestazioni assistenziali trasmetteranno alla Regione una relazione sui risultati raggiunti, nonchè l'indicazione analitica delle spese sostenute, corredata dagli estremi degli atti deliberativi adottati ed esecutivi al riguardo.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

L'amministrazione regionale assicura, nell'esercizio 1981, il soddisfacimento delle esigenze socio-assistenziali dell'anno 1980 elencate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) *e f*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 75/1979, secondo le normative ivi richiamate e nei limiti di spesa indicati al successivo titolo V.

Art. 22.

In via transitoria e fino all'attuazione di un organico sistema di sicurezza sociale, l'amministrazione regionale assicura la continuità degli interventi di cui al capo I del titolo II

della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche, con riserva comunque di una prossima revisione ed adeguamento sotto il profilo normativo e finanziario. Gli interventi relativi alle esigenze maturate nell'esercizio 1980 potranno essere effettuati nell'esercizio 1981.

In sede di interpretazione autentica della lettera *c*) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, il richiamo alla legge 18 marzo 1968, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni si considera esteso alla legge 26 maggio 1970, n. 381, restando inteso che hanno titolo alla concessione delle provvidenze regionali i sordomuti che fruiscono dell'assegno mensile di assistenza o della pensione sociale ai sensi della normativa statale predetta.

Rimane inoltre accertato che la contemporanea sussistenza dei requisiti indicati in tutte o in due delle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 43/1975, relativamente a personale appartenente a più categorie fra quelle previste, legittima la concessione di un unico assegno integrativo regionale, concernente la categoria indicata dal richiedente.

Art. 23.

Fermi restando gli effetti dei ricoveri di anziani o inabili in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a tale data saranno considerate valide le domande nonchè gli atti posti in essere in materia che non abbiano ancora avuto esecuzione.

Ai fini degli adempimenti ed oneri successivi, la regione trasmetterà ai comuni interessati la relativa documentazione.

Art. 24.

In attesa di una puntuale definizione degli standars strutturali e organizzativi dei servizi e dei presidi in sede di piano socio-assistenziale triennale, la giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà criteri generali per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, nonchè per l'organizzazione ed il funzionamento di altri servizi e presidi.

Per l'istituzione di case protette o di reparti protetti per anziani ed inabili devono essere utilizzate prioritariamente, anche mediante riconversione, strutture già esistenti sul territorio.

La regione curerà altresì la revisione della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3 e successive modifiche, per agevolare con propri contributi realizzazioni, ristrutturazioni e adattamenti edilizi concernenti i centri e le residenze sociali, con particolare riguardo alle case protette.

Art. 25.

La decisione delle controversie tra i comuni o tra i comuni ed altri enti pubblici per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o statutarie (comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui all'art. 154 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), è attribuita alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o l'istituzione che ha erogato la prestazione; nell'ipotesi che dette controversie insorgano fra enti appartenenti a regioni diverse, la competenza è della provincia nel cui territorio si trovi il comune di residenza del ricoverato.

La giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le modalità procedurali per la decisione delle controversie di cui al presente articolo.

Art. 26.

Salvo quanto disposto al precedente art. 21, sono abrogate:

la legge regionale 12 agosto 1969, n. 27 e la legge regionale 5 marzo 1973, n. 17;

la legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche, eccenzion fatta per il capo I del titolo II (assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed invalidi civili) e per gli articoli 32, 34, 35, 36 e 38;

le altre disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

E' infine soppresso, all'art. 1, punto 1, lettera *b*) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, la alinea: «a favore di altre persone particolarmente abbisognevoli di aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità o di altri eventi».

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 27.

Per le finalità previste dal precedente art. 19 è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 16.550 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3326 con la denominazione: «Contributi ai comuni per il finanziamento degli interventi in materia socio-assistenziale» e con lo stanziamento complessivo di lire 16.550 milioni per gli esecizi dal 1981 al 1983, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato cap. 3326 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 ed al bilancio per l'esercizo finanziario 1981.

Art. 28.

Per le finalità previste dal precedente art. 21 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3327 con la denominazione: «Interventi in materia socio-assistenziale ai sensi delle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1979, n. 75» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 10 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita.

Art. 29.

Per le finalità previste dal precedente art. 22, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3328 con la denominazione: «Assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi e invalidi civili» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto, al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

TITOLO VI

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Art. 30.

Le norme della presente legge avranno effetto dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione, eccezion fatta per quanto diversamente previsto in singoli articoli dei precedenti titoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, addì 3 giugno 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, n. **36.**

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 3 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, la direzione regionale delle foreste e autorizzata ad impiegare nelle relative operazioni, oltre al personale del Corpo forestale regionale, alle squadre antincendio ed ai volontari, anche il personale regionale appartenente alla qualifica funzionale di agente tecnico con specializzazione zootecnico-forestale.

Art. 2.

All'art. 11, primo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, dopo la parola «forestale» sono inserite le parole «agli agenti tecnici con specializzazione zootecnico-forestale».

Art. 3.

All'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 dopo la parola «legno», vengono incluse le parole «nonchè alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi».

Art. 4.

Ai fini di esercitare una più vasta azione di prevenzione degli incendi e di vigilanza sull'applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra quei componenti delle squadre di volontari di cui all'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, che avranno superato un corso di istruzione organizzato dall'amministrazione regionale.

Art. 5.

La dotazione organica delle guardie del Corpo farestale regionale, di cui all'allegato *A* della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è elevata di 30 unità.

Art. 6.

Al fine di realizzare le opere e gli interventi previsti dall'art. 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.420 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 540 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge fanno carico al cap. 8828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dall'art. 5 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 9.

Gli oneri previsti dall'art. 6 della presente legge fanno carico al cap. 8826 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 1.420 milioni per il piano, di cui lire 540 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 1.420 milioni si provvede come segue:

per lire 240 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

per lire 300 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del medesimo stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 19 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati);

per le restanti lire 880 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 del più volte citato stato di previsione.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, addì 3 giugno 1981

COMELLI

(3691)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1981, n. **20.**

Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate - Modifica legge regionale 6 febbraio 1972, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 6 luglio 1972, n. 18 recante norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, sono apportate le modifiche ed integrazioni specificate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il comitato regionale e le sue sezioni decentrate svolgono collegialmente la funzione di controllo e la relativa attività organizzativa. In particolare:

a) eleggono i rispettivi presidenti;

b) designano, fra i membri effettivi nominati dal consiglio regionale, ed eventualmente tra i membri supplenti di analoga nomina, i componenti destinati a presiedere le sedute in caso di assenza od impedimento dei presidenti;

c) stabiliscono i criteri per la designazione dei relatori, il calendario dei lavori e le direttive generali per il funzionamento degli uffici.

Art. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 3 sono abrogati.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Sono soggette a controllo di legittimità le deliberazioni degli enti di cui all'art. 1 della presente legge eccettuati gli atti esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, nonché quelli privi di carattere dispositivo.

Art. 5.

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della integrazione degli indirizzi seguiti dalle sezioni decentrate e della interpretazione delle norme relative alla attività degli enti, i cui atti sono sottoposti al controllo delle sezioni medesime, ed in ottemperanza al penultimo comma dell'art. 70 dello statuto, il presidente del comitato regionale, di intesa con lo stesso convoca, almeno due volte l'anno, i membri effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni decentrate in assemblea plenaria, della quale assume la presidenza.

Sono sottoposte all'esame dell'assemblea plenaria le questioni di massima ritenute di particolare importanza nonché quelle richieste da una o più sezioni decentrate.

Nell'assemblea plenaria sono inoltre esaminate le osservazioni avanzate da parte delle sezioni o degli enti locali sul funzionamento del comitato e delle singole sezioni.

Al fine di assicurare la necessaria continuità dell'azione di coordinamento e l'opportuna attività istruttoria per le riunioni dell'assemblea plenaria, il presidente del comitato regionale, convoca, di norma una volta al mese la conferenza dei presidenti degli organi di controllo.

Il comitato regionale svolge l'attività di coordinamento anche promuovendo riunioni con le singole sezioni.

Art. 6.

Il quinto comma dell'art. 22 è sostituito dai seguenti comma:

« In caso di contemporanea assenza od insediamento del segretario e del funzionario vicario, il presidente del comitato regionale o della sezione decentrata interessata, chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario il funzionario più anziano, presente in servizio, fra quelli assegnati al comitato o alla sezione decentrata stessa.

I segretari redigono i verbali delle sedute e provvedono, tramite l'ufficio, al ricevimento degli atti provenienti dagli enti sottoposti al controllo ed al conseguente contestuale rilascio di ricevuta.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *gennaio* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *febbraio* 1981.

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1981, n. 21.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione Toscana per l'anno finanziario 1981. Proroga.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio regionale per l'anno finanziario 1981 è prorogata, a tutte le condizioni di cui alla legge regionale n. 103 del 9 dicembre 1980 (Atti del consiglio), sino al 28 febbraio 1981.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Firenze, addì 12 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *gennaio* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *febbraio* 1981.

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1981, n. 22.

Norme transitorie concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione provvisoria di personale nei servizi delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'adozione delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 il comitato di gestione della unità sanitaria locale, in conformità a quanto disposto dall'art. 64 del predetto decreto, e con riferimento ai ruoli nominativi predisposti ai sensi dell'art. 7 dello stesso e della legge regionale 26 novembre 1979, n. 59, utilizza i contingenti del personale assegnato in attuazione della legge regionale 24 maggio 1980, n. 70 nell'ambito dei servizi e dei dipartimenti istitutivi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71.

Ai sensi dell'art. 71, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la pianta organica provvisoria è costituita dalla somma dei posti previsti dalle piante organiche degli enti e amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali.

Tale consistenza è distribuita tra i servizi e i dipartimenti di cui al primo comma, nel rispetto delle norme che regolano le qualifiche professionali, l'inquadramento e le attribuzioni funzionali.

Le qualifiche e le posizioni funzionali del personale appartenente ai contingenti di cui al primo comma sono quelle risultanti alla data di trasferimento delle funzioni dall'ente di provenienza alle unità sanitarie locali che derivino dal recepimento di accordi sindacali collettivi e quelle acquisite successivamente perché in applicazione dei predetti accordi.

Art. 2.

Per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie si provvede mediante pubblico concorso da bandirsi a cura della giunta regionale, in conformità dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 secondo le norme e le procedure vigenti presso gli enti od amministrazioni già titolari dei pertinenti servizi sanitari trasferiti.

A tal fine la giunta regionale su parere della competente commissione consiliare, secondo le procedure di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1974, n. 77, modificata dalla legge regionale 16 giugno 1976, n. 27, provvede nei limiti della spesa assegnata dal fondo sanitario nazionale, valutando le effettive esigenze avanzate dalle unità sanitarie locali sulla base, tra l'altro, dei seguenti elementi:

ruolo nominativo del personale in relazione ai livelli professionali assegnati;

consistenza numerica degli operatori;

utilizzazione piena e continua delle strutture e dei servizi;

necessità dei servizi ambulatoriali e di guardia;

attività di consulenza interna ed esterna;

numero effettivo dei posti-letto in rapporto al territorio;

progetti obiettivi d'intervento nel territorio per attività ed indirizzo preventivo e riabilitativo nonché per attività di base.

Per la copertura dei posti vacanti per cessazione del rapporto d'impiego a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si prescinde dai criteri di valutazione di cui al precedente comma, fatta eccezione per la copertura di posti di posizione funzionale apicale in ordine ai quali la giunta regionale secondo le procedure di cui al precedente comma, può deliberare di non procedere alla copertura.

Con le modalità di cui al primo comma, sono portati a termine i concorsi banditi con atto regolarmente esecutivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i concorsi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e di cui all'art. 24-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 441.

Per l'espletamento delle procedure concorsuali, la giunta regionale può avvalersi degli uffici delle unità sanitarie locali.

Art. 3.

Il consiglio regionale autorizza la rettifica della pianta organica provvisoria definita ai sensi dell'art. 1 ferma restando la consistenza numerica dei posti da essa previsti.

La richiesta di rettifica è deliberata dall'assemblea dell'unità sanitaria locale su proposta del comitato di gestione della stessa.

Art. 4.

E' consentito ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi, coprire per incarico temporaneo semestrale, non rinnovabile né prorogabile, i posti di cui ai concorsi suddetti, previa utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, oppure in mancanza di esse, mediante indizione di pubblico avviso da deliberarsi nei modi e nelle forme di legge.

L'incarico decadrà in ogni caso con la nomina del vincitore del concorso nonchè con il venir meno dei motivi che resero necessario il ricorso all'avviso stesso.

L'incarico è conferito al candidato che, in possesso dei requisiti generali e specifici, presenti maggiori titoli valutabili secondo i criteri fissati per il pubblico concorso facendo rinvio a quanto contenuto nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il conferimento dell'incarico non dà titolo di valutazione alcuna ai fini del concorso bandito.

Le norme di cui ai precedenti comma sono applicabili solo nell'attuale regime transitorio e si intendono automaticamente abrogate nel momento in cui intervengano norme statali a disciplinare l'affidamento degli incarici provvisori di cui al presente articolo.

Art. 5.

Fino all'inquadramento definitivo del personale nelle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvede all'attribuzione della responsabilità provvisoria dei servizi di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 71.

La responsabilità provvisoria deve essere attribuita a personale in posizione funzionale apicale ai sensi degli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I suddetti incarichi sono conferiti sulla base di opzioni individuali. L'opzione all'esercizio provvisorio di una funzione non pregiudica l'assegnazione, in sede di inquadramento definitivo, ad altra funzione; l'opzione altresì non privilegia il titolare della funzione provvisoria sulla base della sola titolarità transitoria. In caso di più aventi diritto, gli incarichi predetti sono assegnati secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sulla base dei titoli di servizio posseduti e del curriculum formativo professionale.

Ai titoli di servizio ed a quelli relativi al curriculum formativo e professionale è assegnato rispettivamente il 60% ed il 40% del punteggio complessivo previsto.

Nel caso di eccedenza di dipendenti in posizione funzionale apicale rispetto ai servizi previsti, a coloro ai quali non viene affidato un servizio, è affidata la responsabilità di una unità operativa secondo gli stessi criteri e procedure di cui ai comma precedenti.

Nel caso in cui la unità sanitaria locale non disponga di sufficiente personale della posizione funzionale apicale deve reperirlo, mediante avviso pubblico da trasmettere alla giunta regionale ed a tutte le unità sanitarie locali, fra il personale di posizione funzionale apicale in sovrannumero di altre unità sanitarie locali.

Qualora l'unità sanitaria locale abbia esperito senza successo il tentativo di reperire detto personale attingendo a quello sovrannumerario apicale può, provvisoriamente, procedere alla aggregazione di più servizi sanitari. L'aggregazione comunque, non può essere giustificata solo dalla mancanza di personale apicale, ma deve trovarsi più ampie indicazioni in ordine tecnico, funzionale ed organizzativo dei servizi.

Nel caso che anche a seguito della procedura di cui al comma precedente non sia possibile reperire personale di posizione funzionale apicale, la responsabilità provvisoria dei servizi amministrativi è affidata ai sensi dell'art. 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 a personale di qualifica immediatamente inferiore secondo le procedure di cui ai comma precedenti.

Art. 6.

L'unità sanitaria locale procede all'individuazione delle unità operative di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, anche raggruppando in via transitoria più unità operative, previa giustificazione tecnico funzionale ed economico organizzativa del servizio.

La responsabilità provvisoria dell'unità operativa è affidata secondo gli stessi criteri, procedure e modalità indicati nel precedente articolo.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ufficio di direzione provvisoria è costituito dai responsabili provvisori dei servizi.

Art. 8.

L'unità sanitaria locale deve provvedere all'affidamento provvisorio delle funzioni di coordinatore di settore, scegliendo tra i responsabili provvisori dei servizi, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71.

Art. 9.

La eventuale attribuzione anche in via di fatto, di responsabilità provvisorie di servizi e di unità operative avvenuta in difformità delle presenti norme, deve ritenersi nulla ad ogni effetto.

Art. 10.

La presente legge decade in ogni caso alla data del 31 dicembre 1981.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *gennaio* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *febbraio* 1981.

(3421)

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1981, n. 23.

Riordinamento dei trasporti pubblici locali e nuova disciplina tariffaria delle autolinee di concessione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse locale e regionale predispone, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale integrato dei trasporti mediante il quale disciplina i propri interventi, indirizza e coordina gli interventi degli EE.LL. e di tutti gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei trasporti, concorre alla elaborazione ed alla definizione del piano dei trasporti d'interesse nazionale a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In applicazione di quanto disposto dal comma precedente, il consiglio regionale, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce procedure, strumenti efficacia ed organi consultivi per la formazione del piano.

Ai fini della miglior organizzazione dei servizi pubblici di trasporto la Regione:

delega funzioni amministrative per l'esercizio dei trasporti agli enti locali singoli o associati;

articola il territorio regionale in bacini di traffico, intesi come unità territoriali a dimensione sovracomunale entro le quali è programmato in modo unitario un sistema integrato dei trasporti.

I bacini di traffico sono definiti dal piano regionale dei trasporti e coincidono, di norma, con il territorio di una o più associazioni intercomunali.

Nell'ambito di un bacino di traffico possono operare più aziende, pubbliche e private e servizi gestiti in economia dagli EE.LL.

Art. 2.

E' costituito il comitato per il coordinamento dei trasporti e della viabilità quale organo consultivo della giunta e del consiglio regionale.

Il comitato è composto da:

tre rappresentanti dell'URPT;
tre rappresentanti dell'UNCEM;
tre rappresentanti dell'ANCI della Toscana;
tre rappresentanti del Consiglio regionale;
tre rappresentanti del CRIPEL;
un rappresentante dell'ANAC;
un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato;
un rappresentante dell'ANAS;
tre rappresentanti del Ministero dei trasporti, dei quali uno in rappresentanza della direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento, uno in rappresentanza della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, uno in rappresentanza della direzione generale dell'aviazione civile;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro centootanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dal componente la giunta incaricato del settore.

I membri del comitato durano in carica fino alla scadenza della legislatura e possono essere riconfermati.

Se taluno dei membri viene a mancare per qualsiasi causa, la giunta regionale promuove gli atti per la sostituzione, secondo le procedure previste per la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza della legislatura medesima.

Il presidente del comitato può fare intervenire alle adunanze altri esperti dell'amministrazione ed esterni, senza diritto di voto.

Art. 3.

In armonia con gli obiettivi di riorganizzazione, miglioramento e sviluppo del trasporto pubblico collettivo ed in relazione alla necessità di contenere il disavanzo tra costi e ricavi di esercizio delle autolinee di concessione regionale, nonchè di adempiere al disposto dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, le normative tariffarie di cui alle leggi regionali 20 marzo 1975, n. 21 e 23 marzo 1977, n. 19, sono sostituite da quelle contenute nella presente legge.

Art. 4.

Dal quindicesimo giorno successivo a quello dall'entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio delle autolinee extraurbane di concessione regionale si applicano le tariffe indicate nelle tabelle allegate *A* e *B*.

Le stesse tariffe si applicano anche sulle autolinee di competenza regionale sostitutive di ferrovie e tramvie.

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio in atto praticati, che eventualmente risultino superiori a quelli calcolati in base alla tariffa di cui alla tabella *A*, non subiranno variazioni.

Art 5.

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori e degli abbonamenti è calcolato in base alla tabella *A* e alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea; ed è determinato secondo i seguenti criteri e modalità:

1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento della tariffa;

2) per ogni relazione, il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

3) per le relazioni che iniziano e/o terminano in corrispondenza ad una fermata senza frazionamento di tariffa, si applica il prezzo relativo alla fermata per la quale è previsto il frazionamento di tariffa e che rispettivamente precede o segue quella facoltativa, salvo il caso di cui al successivo punto 4);

4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

Art 6.

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento con validità mensile, alle tariffe indicate nella tabella *A* di cui al precedente art. 4.

Ai lavoratori dipendenti e studenti, che ne facciano richiesta documentata, sono inoltre rilasciati biglietti di abbonamento settimanale, con validità di cinque giorni e sei giorni, alle tariffe indicate nella tabella *A* di cui al precedente art. 4.

I suddetti biglietti di abbonamento sono riferiti a determinate relazioni non cedibili, a vista e senza limitazione del numero delle corse nel periodo della loro validità.

I biglietti di abbonamento per cinque e sei giorni hanno validità nell'ambito della settimana in essi indicata e devono riportare l'indicazione dei giorni di non utilizzo, scelti dall'utente al momento dell'acquisto; quelli mensili hanno validità dal giorno di inizio indicato, fino alle ore zero del corrispondente giorno del mese successivo.

La giunta regionale assumerà le iniziative necessarie perchè gli abbonamenti rilasciati da un'azienda concessionaria siano resi validi anche per servizi di trasporto gestiti da altre aziende sulla medesima tratta; nonchè per la istituzione di biglietti e abbonamenti cumulativi con le linee ferroviarie o fra autolinee gestite anche da aziende diverse.

Art. 7.

Per i servizi di trasporto integrato strada-rotaia è ammessa l'adozione di tariffe differenti da quelle della tabella *A*. La giunta regionale provvederà in questi casi a fissare con proprie deliberazioni le singole tariffe, per la parte dei servizi di competenza regionale.

Art. 8.

Il consiglio regionale può stabilire, su linee o corse celeri che si svolgono prevalentemente su autostrade o superstrade, tariffe diverse da quelle di cui all'art. 4 della presente legge, con il limite di aumento massimo del 25%, più arrotondamento.

Il consiglio regionale può inoltre stabilire norme tariffarie diverse da quella della presente legge per esigenze di coordinamento su determinate linee o tratti di linea.

La giunta regionale può autorizzare, su richiesta delle singole aziende, il servizio di prenotazione dei posti, facoltativo o obbligatorio, per corse celeri di autolinee, stabilendone di volta in volta il prezzo.

Art. 9.

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente bagagli di peso complessivo non superiore a kg 10 e di dimensioni non superiori a cm 50x30x25.

Per i bagagli che eccedono il peso e le dimensioni di cui al comma precedente, il prezzo del biglietto è calcolato in base alla tariffa indicata nella tabella allegata *B*.

Per i bagagli di peso superiore a 10 kg la tassazione deve essere fatta al netto dei primi 10, trasportati in franchigia.

I bagagli di peso fino a 10 kg che eccedono le dimensioni di cui al primo comma vengono tassati in base alla classe di tariffa da 11 a 20 kg.

Le frazioni di kg si arrotondano per difetto.

Art. 10.

Le imprese concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe.

Per la formazione delle nuove tabelle polimetriche, le frazioni di km. sono arrotondate al km. superiore.

Dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto i divieti di carico attualmente previsti negli atti di concessione che interessano autolinee regionali, ad eccezione di quelli posti a protezione dei servizi ad impianti fissi.

Art. 11.

Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale, cui vengono corrisposti contributi o sovvenzioni di esercizio da parte della Regione e di enti locali, è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semigratuiti, validi sulle linee da esse gestite, all'infuori di quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

La concessione dei contributi regionali nel settore delle autolinee è in ogni caso subordinata alla applicazione integrale delle norme della presente legge.

Art. 13.

I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a L. 5.000 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende concessionarie mediante gli agenti applicati all'esercizio.

A tal fine, le aziende dovranno disporre che tali agenti assumano le qualità di giurati nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma e devoluto all'azienda concessionaria.

Art. 14.

La disciplina tariffaria prevista dalla presente legge non si applica alle autolinee di gran turismo.

Nei provvedimenti della giunta regionale concernenti concessioni di autolinee di gran turismo è determinato per ogni gita o tratta il prezzo complessivo del trasporto a carico di ciascun utente, nonchè il numero minimo dei biglietti emessi, al di sotto del quale l'impresa può sopprimere la gita.

Art. 15.

Le tabelle e le principali norme tariffarie di cui alla presente legge per il trasporto di viaggiatori e bagagli, nonchè i prezzi relativi alle autolinee di gran turismo, devono essere posti a facile visione su ogni automezzo in servizio sulle autolinee medesime, e alle principali fermate insieme ai quadri-orario delle linee servite.

Art. 16.

La giunta in sede di rilascio o di modifica delle concessioni di autolinee regionali può obbligare (sentita la competente commissione consiliare) le aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale in zone non servite da altri mezzi pubblici, al trasporto di giornali quotidiani e medicinali in partite, questi ultimi, fino a 5 kg.

Le tariffe per il trasporto di giornali quotidiani saranno fissate sentite le testate interessate e le aziende di trasporto.

Le tariffe per il trasporto di medicinali saranno fissate sentito l'ordine dei farmacisti, l'ANAC ed il CRIPEL.

Art. 17.

Ai grandi invalidi e loro accompagnatori sono concesse tessere di libera circolazione sulle autolinee regionali.

Su proposta delle singole aziende, la giunta regionale può autorizzare la concessione di tessere di libera circolazione nonchè il rilascio di speciali abbonamenti a prezzo ridotto per anziani di oltre 65 anni di età e le aziende di trasporto possono mantenere le facilitazioni attualmente concesse alle altre categorie di invalidi.

Il consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà con apposito provvedimento, criteri e modalità per la concessione di eventuali agevolazioni tariffarie a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili e delle persone anziane.

Art. 18.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano valide le disposizioni in vigore antecedentemente alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 21.

Sono abrogate le leggi regionali 20 marzo 1975, n. 21 e 23 marzo 1977, n. 19.

TABELLA *A*

TARIFFE VIAGGIATORI

(*Omissis*).

TABELLA *B*

TARIFFE BAGAGLI ACCOMPAGNATI

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 21 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *gennaio* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *febbraio* 1981.

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1981, n. 24.

Intervento della regione Toscana nelle zone colpite dal terremoto il 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a disporre, a decorrere dal 25 novembre 1980 e per periodi che non dovranno superare il 31 dicembre 1981, l'invio di personale presso le regioni e gli enti locali della Campania e della Basilicata nonché delle altre regioni interessate dal sisma del novembre 1980 per concorrere

a tutte le attività che gli enti stessi riterranno utile affidare nell'ambito degli interventi predisposti nelle zone colpite dal terremoto.

Gli oneri finanziari relativi alle competenze spettanti al personale sono a carico della regione Toscana.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo è autorizzato ad effettuare prestazioni straordinarie oltre i limiti di orario stabiliti dall'art 51 della legge regionale 6 settembre 1973, n 54 e successive modificazioni, secondo le esigenze riconosciute dai coordinatori di cui al successivo art. 4.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è altresì estesa al personale impegnato presso gli uffici della Regione nel servizio di soccorso alle popolazioni terremotate.

Art. 3.

Al personale di cui alla presente legge è corrisposta una diaria giornaliera corrispondente al trattamento economico di missione previsto dalla legge regionale 9 agosto 1978, n 52, maggiorato del 50%.

Art. 4.

La giunta regionale nomina uno o più dipendenti coordinatori del contingente o dei contingenti di personale inviato ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Le prestazioni per il lavoro straordinario e la diaria giornaliera sono liquidate sulla base di rendiconti mensili redatti sotto la responsabilità del coordinatore, o dei coordinatori dei contingenti di personale inviato.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni ai coordinatori per la corresponsione di acconti sulle competenze di cui al comma precedente, nonchè delle spese necessarie per la fornitura di carburante, manutenzione attrezzi e di automezzi regionali.

Di tali spese i coordinatori dovranno rimettere rendiconti mensili.

La giunta regionale provvede a trasmettere al consiglio regionale relazioni periodiche sulla attività svolta dal personale regionale inviato ai sensi della presente legge.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 02060 e 02080 del bilancio di previsione 1981.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 21 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *gennaio* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *febbraio* 1981.

(3422)

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811940)